

QUIZ VERIFICHE DI IDONEITÀ DEL RESPONSABILE TECNICO

(art.13, comma 1, D.M.120/2014; art.2 Delibera del Comitato Nazionale n.6/2017)

MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE - AGGIORNAMENTO

Data Ultimo Aggiornamento: 01/07/2021

Materia: 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea

G_1_00001: Ai sensi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la politica dell'Unione Europea in materia ambientale è fondata sul principio di:

- Esatta: azione preventiva;
- Sbagliata: anticipazione urgente;
- Sbagliata: azione ragionata;
- Sbagliata: pregiudizio.

G_1_00002: Ai sensi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea la politica dell'Unione Europea in materia ambientale è fondata sul principio di:

- Esatta: precauzione;
- Sbagliata: circospezione;
- Sbagliata: accorgimento;
- Sbagliata: prudenza.

G_1_00003: Ai sensi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea la politica dell'Unione Europea in materia ambientale è fondata sul principio di:

- Esatta: azione preventiva;
- Sbagliata: azione immediata;
- Sbagliata: tolleranza;
- Sbagliata: azione tollerabile.

G_1_00027: Secondo il principio “chi inquina paga”:

- Esatta: i costi degli interventi di ripristino ambientale e dei risarcimenti dei danni gravano sui soggetti responsabili degli inquinamenti;
- Sbagliata: i costi degli interventi di ripristino ambientale e dei risarcimenti dei danni gravano su tutta la collettività;
- Sbagliata: i costi degli interventi di ripristino ambientale e dei risarcimenti dei danni gravano solo sullo Stato;
- Sbagliata: i costi degli interventi di ripristino ambientale gravano sul responsabile dell'inquinamento, i risarcimenti dei danni sullo Stato.

G_1_00039: La gerarchia dei rifiuti prevede il seguente ordine di priorità:

- Esatta: prevenzione - preparazione per il riutilizzo – riciclaggio - recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia - smaltimento;
- Sbagliata: preparazione per il riutilizzo – prevenzione – riciclaggio - recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia - smaltimento;
- Sbagliata: prevenzione - preparazione per il riutilizzo - recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia – riciclaggio – smaltimento;
- Sbagliata: prevenzione - preparazione per lo smaltimento - recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia - riciclaggio – smaltimento.

G_1_00049: In attuazione del principio della responsabilità del produttore può essere disposto che:

- Esatta: i costi della gestione dei rifiuti siano sostenuti dal produttore del prodotto da cui origina il rifiuto;
- Sbagliata: i costi della gestione dei rifiuti non gravino in alcun modo, né parzialmente né interamente, sul produttore del prodotto causa dei rifiuti;
- Sbagliata: i costi della gestione dei rifiuti siano sostenuti sempre dal solo distributore del prodotto causa dei rifiuti;
- Sbagliata: i costi della gestione dei rifiuti siano sostenuti sempre dal solo consumatore del prodotto causa dei rifiuti.

G_1_00050: La responsabilità estesa del produttore riguarda:

- Esatta: il “produttore del prodotto”;
- Sbagliata: il solo “gestore” della discarica;
- Sbagliata: il solo “consumatore del prodotto”, che produce un rifiuto dopo l’utilizzo dello stesso;
- Sbagliata: colui che ha commesso un danno ambientale.

G_1_00055: La normativa italiana sui rifiuti è disciplinata:

- Esatta: dal d. lgs. n. 152 del 2006;
- Sbagliata: dal d. lgs. n. 163 del 2006;
- Sbagliata: dalla legge n. 241 del 1990;
- Sbagliata: dal d.lgs. n. 104 del 2010.

G_1_00061: La normativa sui rifiuti in Italia:

- Esatta: è disciplinata da un decreto legislativo che costituisce il testo di riferimento della materia;
- Sbagliata: è stata introdotta per la prima volta con un decreto legislativo del 2008;
- Sbagliata: è disciplinata solo dai principi formulati dalla giurisprudenza italiana;
- Sbagliata: è stata introdotta per la prima volta con un regolamento governativo del 2006.

G_1_00066: Nell’ordinamento giuridico italiano:

- Esatta: vi è una normativa nazionale sui rifiuti;
- Sbagliata: non vi è alcuna normativa nazionale sui rifiuti;
- Sbagliata: la normativa sui rifiuti si può solo rintracciare implicitamente in quella del Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- Sbagliata: la normativa sui rifiuti si può solo rintracciare implicitamente nel Codice del processo amministrativo.

G_1_00071: La gestione dei rifiuti:

- Esatta: costituisce attività di pubblico interesse;
- Sbagliata: non costituisce attività di pubblico interesse;
- Sbagliata: costituisce attività giuridicamente non rilevante;
- Sbagliata: nessuna delle precedenti.

G_1_00075: Costituisce “rifiuto” ai sensi della normativa in materia:

- Esatta: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi;
- Sbagliata: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore non si disfi;
- Sbagliata: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore non abbia l’obbligo di disfarsi;
- Sbagliata: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si appropri o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di appropriarsi.

G_1_00085: La nozione di "produttore di rifiuti" comprende:

- Esatta: sia il “produttore iniziale” che il “nuovo produttore” di rifiuti;
- Sbagliata: solo il “produttore iniziale” di rifiuti;
- Sbagliata: solo il “nuovo produttore” di rifiuti;
- Sbagliata: né il “produttore iniziale”, né il “nuovo produttore” di rifiuti.

G_1_00090: Ai sensi della normativa sui rifiuti si può qualificare come "intermediario" dei rifiuti:

- Esatta: qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti;
- Sbagliata: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- Sbagliata: qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;
- Sbagliata: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione.

G_1_00097: Con "raccolta differenziata" si intende:

- Esatta: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- Sbagliata: l'attività consistente nelle operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
- Sbagliata: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
- Sbagliata: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

G_1_00100: Costituisce attività di "smaltimento" dei rifiuti:

- Esatta: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia;
- Sbagliata: qualsiasi operazione diversa dal recupero purché l'operazione non abbia come conseguenza, anche secondaria, il recupero di sostanze o di energia;
- Sbagliata: qualsiasi operazione di recupero;
- Sbagliata: qualsiasi operazione che abbia come conseguenza primaria il recupero di sostanze o di energia.

G_1_00110: La normativa sui rifiuti definisce "centro di raccolta" l'area:

- Esatta: presidiata ed allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- Sbagliata: in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci;
- Sbagliata: adibita solo ed esclusivamente al deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti destinati alla preparazione per il riutilizzo e alla raccolta di beni riutilizzabili;
- Sbagliata: destinata ad attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti non urbani, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti come definite dalla normativa in materia.

G_1_00114: È un sottoprodotto qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa la seguente condizione:

- Esatta: la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
- Sbagliata: la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario è la produzione di tale sostanza od oggetto;
- Sbagliata: la sostanza o l'oggetto per essere utilizzato necessita di ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- Sbagliata: la sostanza o l'oggetto non sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi.

G_1_00159: Ai sensi della normativa sui rifiuti pericolosi:

- Esatta: è in via generale vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità;
- Sbagliata: è sempre possibile miscelare rifiuti purché tutti pericolosi, anche se aventi differenti caratteristiche di pericolosità;
- Sbagliata: è sempre possibile la diluizione di sostanze pericolose in rifiuti non pericolosi;
- Sbagliata: è possibile miscelare rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi con il solo requisito che l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili.

G_1_00169: I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile:

- Esatta: ridotti sia in massa che in volume, potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero e prevedendo, ove possibile, la priorità per quei rifiuti non recuperabili generati nell'ambito di attività di riciclaggio o di recupero;
- Sbagliata: accresciuti sia in massa che in volume in modo da evitare le attività più dispendiose di prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero;
- Sbagliata: ridotti sia in massa che in volume, potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero e prevedendo, ove possibile, la priorità per i rifiuti recuperabili, che devono essere subito smaltiti;
- Sbagliata: accresciuti sia in massa che in volume prevedendo, ove possibile, la priorità per i rifiuti recuperabili.

G_1_00174: Lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti al fine di:

- Esatta: realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali;
- Sbagliata: perseguire l'obiettivo dello smaltimento a prescindere dalle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi;
- Sbagliata: permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più lontani ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di aumentare i movimenti dei rifiuti stessi;
- Sbagliata: utilizzare i metodi e le tecnologie più economiche a prescindere dalle migliori tecniche disponibili.

G_1_00175: Il principio della prossimità nella gestione dei rifiuti significa che i rifiuti devono essere:

- Esatta: smaltiti in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;
- Sbagliata: gestiti da soggetti che si trovino in un rapporto di affinità politica e prossimità di idee con le autorità competenti;
- Sbagliata: gestiti da soggetti che abbiano un legame di parentela o d'amicizia con le autorità competenti;
- Sbagliata: smaltiti in uno degli impianti idonei più prossimi al confine nazionale, al fine di ridurre gli effetti nocivi dell'attività di smaltimento sul territorio nazionale.

G_1_00179: Ai sensi del d.lgs. n. 36 del 13 gennaio 2003, che disciplina le attività di smaltimento in discarica dei rifiuti, esistono tutte le seguenti categorie di discarica, tranne una, quale?

- Esatta: discarica per rifiuti sensibili;
- Sbagliata: discarica per rifiuti inerti;
- Sbagliata: discarica per rifiuti non pericolosi;
- Sbagliata: discarica per rifiuti pericolosi.

G_1_00184: L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 152 del 2006:

- Esatta: sono vietati;
- Sbagliata: sono ammessi;
- Sbagliata: sono ammessi purché consistenti nell'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee;
- Sbagliata: non costituiscono attività giuridicamente rilevante essendo espressione della libertà di iniziativa economica.

G_1_00185: Ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006 spetta allo Stato:

- Esatta: la definizione dei criteri generali e delle metodologie per la gestione integrata dei rifiuti;
- Sbagliata: la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento dei piani regionali di gestione dei rifiuti;
- Sbagliata: la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi, secondo un criterio generale di separazione dei rifiuti di provenienza alimentare e degli scarti di prodotti vegetali e animali o comunque ad alto tasso di umidità dai restanti rifiuti;
- Sbagliata: stabilire le modalità specifiche con cui si deve realizzare il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani.

G_1_00187: Ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006 spetta alle Regioni:

- Esatta: la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento dei piani regionali di gestione dei rifiuti;
- Sbagliata: l'individuazione dei flussi omogenei di produzione dei rifiuti con più elevato impatto ambientale che presentano le maggiori difficoltà di smaltimento o particolari possibilità di recupero sia per le sostanze impiegate nei prodotti base sia per la quantità complessiva dei rifiuti medesimi;
- Sbagliata: l'adozione di criteri generali per la redazione di piani di settore per la riduzione, il riciclaggio, il recupero e l'ottimizzazione dei flussi di rifiuti;
- Sbagliata: la determinazione delle specifiche modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento.

G_1_00188: Ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006 spetta ai Comuni:

- Esatta: determinare tramite appositi regolamenti, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito ai sensi dell'articolo 201 del suddetto decreto, le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- Sbagliata: l'individuazione delle iniziative e delle misure per prevenire e limitare, anche mediante il ricorso a forme di deposito cauzionale sui beni immessi al consumo, la produzione dei rifiuti, nonché per ridurre la pericolosità;
- Sbagliata: l'individuazione dei flussi omogenei di produzione dei rifiuti con più elevato impatto ambientale che presentano le maggiori difficoltà di smaltimento o particolari possibilità di recupero sia per le sostanze impiegate nei prodotti base sia per la quantità complessiva dei rifiuti medesimi;
- Sbagliata: l'adozione di criteri generali per la redazione di piani di settore per la riduzione, il riciclaggio, il recupero e l'ottimizzazione dei flussi di rifiuti.

G_1_00197: Ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/2006, per la realizzazione e la gestione di nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, la normativa in materia dispone:

- Esatta: la necessità di un'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione;
- Sbagliata: la necessità di presentare una segnalazione certificata di inizio attività, che consente di intraprendere immediatamente le attività in oggetto, salvo l'esercizio di successivi poteri inibitori, sanzionatori o in autotutela da parte dell'amministrazione competente;
- Sbagliata: la necessità di un'autorizzazione unica comunale;
- Sbagliata: l'assenza di un titolo abilitativo e la possibilità di intraprendere liberamente l'attività in oggetto.

G_1_00210: Ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006 per alcune attività nell'ambito della gestione dei rifiuti:

- Esatta: esistono delle procedure semplificate che devono garantire in ogni caso un elevato livello di protezione ambientale e controlli efficaci ai sensi e nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 177, comma 4;
- Sbagliata: esistono delle procedure semplificate che possono essere applicate anche non assicurando un elevato livello di protezione ambientale;
- Sbagliata: non esistono delle procedure semplificate;
- Sbagliata: esistono delle procedure semplificate che possono essere applicate per qualunque tipo di rifiuto qualora il soggetto che deve ottenere l'autorizzazione ritenga che il regime autorizzatorio ordinario sia eccessivamente complesso.

G_1_00224: A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche disciplinate nel d.lgs. 152/2006, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti, ai sensi dell'art. 216 dello stesso decreto, può essere intrapreso dopo aver presentato:

- Esatta: una comunicazione di inizio di attività alla Provincia territorialmente competente;
- Sbagliata: una comunicazione di inizio di attività alla Regione competente;
- Sbagliata: una segnalazione di inizio attività al Comune;
- Sbagliata: una dichiarazione di inizio attività al Comune.

G_1_00231: Il sistema sanzionatorio previsto in caso di violazione della normativa sui rifiuti:

- Esatta: è in parte disciplinato dallo stesso d.lgs. n. 152 del 2006;
- Sbagliata: è disciplinato dal solo codice penale;
- Sbagliata: è previsto solo in leggi diverse dal d.lgs. n. 152 del 2006;
- Sbagliata: è rinvenibile solo nella giurisprudenza in materia.

G_1_00294: Ai sensi della normativa in materia di rifiuti con RAEE si intendono:

- Esatta: i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- Sbagliata: i rifiuti da attività elettriche ed elettroniche;
- Sbagliata: i rifiuti di apparecchiature energetiche economiche;
- Sbagliata: i rifiuti da attività economiche ed ecocompatibili.

G_1_00333: La disciplina degli imballaggi nell'ordinamento giuridico italiano:

- Esatta: è prevista dal d.lgs. n. 152 del 2006.
- Sbagliata: non è prevista da alcuna norma ma solo in via giurisprudenziale
- Sbagliata: è prevista esclusivamente da leggi regionali
- Sbagliata: è prevista esclusivamente da decreti ministeriali.

G_1_00337: La normativa sugli imballaggi di cui al d.lgs. n. 152 del 2006 riguarda la gestione:

- Esatta: di tutti gli imballaggi immessi sul mercato dell'Unione europea e di tutti i rifiuti di imballaggio derivanti dal loro impiego, utilizzati o prodotti da industrie, esercizi commerciali, uffici, negozi, servizi, nuclei domestici o da qualunque altro soggetto che produce o utilizza imballaggi o rifiuti di imballaggio, qualunque siano i materiali che li compongono;
- Sbagliata: di tutti gli imballaggi immessi sul mercato dell'Unione europea e di tutti i rifiuti di imballaggio derivanti dal loro impiego, utilizzati o prodotti da nuclei domestici, qualunque siano i materiali che li compongono;
- Sbagliata: di tutti gli imballaggi immessi sul mercato dell'Unione europea e di tutti i rifiuti di imballaggio derivanti dal loro impiego, utilizzati o prodotti da industrie, esercizi commerciali, uffici, negozi, servizi, nuclei domestici o da qualunque altro soggetto che produce o utilizza imballaggi o rifiuti di imballaggio, solo ed esclusivamente se composti di plastica;
- Sbagliata: di tutti gli imballaggi immessi sul mercato dell'Unione europea e di tutti i rifiuti di imballaggio derivanti dal loro impiego, utilizzati o prodotti da industrie, qualunque siano i materiali che li compongono.

G_1_00339: Ai sensi della normativa sugli imballaggi di cui al d.lgs. n. 152 del 2006 si intende per “imballaggio”:

- Esatta: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
- Sbagliata: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 183, comma 1, lettera a), esclusi i residui della produzione;
- Sbagliata: solo l'imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
- Sbagliata: solo l'imballaggio o componente di imballaggio che è stato concepito e progettato per sopportare nel corso del suo ciclo di vita un numero minimo di viaggi o rotazioni all'interno di un circuito di riutilizzo.

G_1_00352: Ai sensi della normativa sugli imballaggi di cui al d.lgs. n. 152 del 2006 il Consorzio nazionale imballaggi, denominato CONAI:

- Esatta: definisce, in accordo con le Regioni e con le pubbliche amministrazioni interessate, gli ambiti territoriali in cui rendere operante un sistema integrato che comprenda la raccolta, la selezione e il trasporto dei materiali selezionati a centri di raccolta o di smistamento;
- Sbagliata: non ha personalità giuridica di diritto privato;
- Sbagliata: persegue fini di lucro;
- Sbagliata: è retto da uno statuto approvato con legge regionale.

G_1_00383: Ai sensi dell'art. 230 del d.lgs. n. 152 del 2006, che disciplina i rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture, il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture, effettuata direttamente dal gestore dell'infrastruttura a rete e degli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi:

- Esatta: può coincidere con la sede del cantiere che gestisce l'attività manutentiva;
- Sbagliata: non può coincidere con la sede locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione;
- Sbagliata: è sempre diverso dal luogo di concentramento dove il materiale tolto d'opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all'individuazione del materiale riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento;
- Sbagliata: è sempre individuato nella sede locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione.

G_1_04028: Può costituire un “rifiuto”:

- Esatta: qualsiasi sostanza od oggetto;
- Sbagliata: solo ed esclusivamente un bene immobile;
- Sbagliata: solo ed esclusivamente un bene immateriale;
- Sbagliata: qualsiasi sostanza od oggetto non pericoloso.

G_1_04055: Ai sensi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la politica dell'Unione Europea in materia ambientale:

- Esatta: è fondata sui principi di precauzione e della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente;
- Sbagliata: è fondata sul solo principio di precauzione verso i possibili danni causati all'ambiente
- Sbagliata: è fondata unicamente sul principio di correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente;
- Sbagliata: non è fondata sul principio di prevenzione.

G_1_04058: Ai sensi dell'art. 183 del d.lgs. n. 152 del 2006, costituisce un "rifiuto pericoloso":

- Esatta: il rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006;
- Sbagliata: il rifiuto che non presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006;
- Sbagliata: il rifiuto che il produttore ritenga, a sua discrezione, presenti una o più caratteristiche tale da renderlo idoneo a suscitare un pericolo per la sua incolumità;
- Sbagliata: il rifiuto che il detentore ritenga, a sua discrezione, presenti una o più caratteristiche tale da renderlo idoneo a suscitare un pericolo per la sua incolumità.

G_1_04059: Costituisce il "combustibile solido secondario (CSS)":

- Esatta: il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate nelle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l'applicazione della qualifica di "end of waste" (cessazione della qualifica di rifiuto), il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale;
- Sbagliata: il combustibile solido prodotto da rifiuti che non rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate nelle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; il combustibile solido secondario è sempre e solo classificato come rifiuto speciale;
- Sbagliata: il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate nelle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; il combustibile solido secondario è sempre e solo classificato come "end of waste" (cessazione della qualifica di rifiuto);
- Sbagliata: il combustibile solido destinato ad attività di produzione di carattere secondario.

G_1_04063: Per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi:

- Esatta: e' possibile smaltirli in Regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti se si tratta di rifiuti urbani che il Presidente della Regione ritiene necessario avviare a smaltimento, nel rispetto della normativa europea, fuori del territorio della Regione dove sono prodotti per fronteggiare situazioni di emergenza causate da calamita' naturali per le quali e' dichiarato lo stato di emergenza di protezione civile ai sensi del d. lgs. 2 gennaio 2018 n. 1;
- Sbagliata: e' sempre vietato smaltirli in Regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti anche in presenza di eventuali accordi regionali o internazionali e qualora gli aspetti territoriali e l'opportunita' tecnico economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano;
- Sbagliata: e' sempre possibile smaltirli in Regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti;
- Sbagliata: e' obbligatorio smaltirli in Regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti se si tratta di rifiuti urbani.

G_1_04139: Ai sensi della direttiva 98/2008/CE sui rifiuti, per "trattamento" si intende:

- Esatta: le operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
- Sbagliata: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione;
- Sbagliata: l'insieme delle operazioni di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commercianti e intermediari;
- Sbagliata: l'insieme delle operazioni di prevenzione, preparazione per il riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti;

G_1_04140: Ai sensi dell'allegato C alla parte IV del d.lgs.n.152 del 2006 è codificata con "R13":

- Esatta: la messa in riserva dei rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti);
- Sbagliata: lo stoccaggio preliminare a un'operazione di smaltimento;
- Sbagliata: il deposito preliminare dei rifiuti prima di sottoporli a una delle operazioni di cui ai punti da R1 a R12;
- Sbagliata: un'operazione di recupero dei rifiuti che non necessita di ulteriori successive operazioni di trattamento;

G_1_04141: Ai sensi dell'allegato B alla parte IV del d.lgs.n.152 del 2006 è codificata con "D10":

- Esatta: l'operazione di smaltimento che consiste nell'incenerimento a terra;
- Sbagliata: l'operazione di smaltimento in discarica;
- Sbagliata: l'operazione di recupero che consiste nell'incenerimento dei rifiuti con recupero di energia;
- Sbagliata: il ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D9;

G_1_04142: Ai sensi dell'allegato D della parte quarta del d.lgs.n.152 del 2006 i rifiuti sono identificati come pericolosi quando:

- Esatta: il codice EER è contrassegnato dall'asterisco (*);
- Sbagliata: il codice EER è contrassegnato con (99) nei numeri finali;
- Sbagliata: non se ne conosce l'origine o la natura;
- Sbagliata: provengono da attività industriali e commerciali;

G_1_04143: È esente dall'obbligo del formulario di identificazione:

- Esatta: il trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico;
- Sbagliata: il trasporto di rifiuti speciali non pericolosi effettuato dal produttore degli stessi;
- Sbagliata: il trasporto di rifiuti pericolosi effettuato dal produttore degli stessi, in modo occasionale e saltuario, che non ecceda le quantità di trenta chilogrammi o trenta litri;
- Sbagliata: il trasporto di rifiuti speciali derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani (capitolo 19 dell'elenco europeo dei rifiuti);

G_1_04146: Ai sensi del d.lgs. n. 36 del 13 gennaio 2003, che disciplina le attività di smaltimento in discarica dei rifiuti, nelle discariche per rifiuti non pericolosi possono essere ammessi:

- Esatta: i rifiuti urbani, i rifiuti non pericolosi di ogni altra origine che soddisfano i criteri di ammissione previsti dalla normativa vigente, e anche i rifiuti pericolosi stabili e non reattivi che soddisfano determinati criteri di ammissione;
- Sbagliata: solo i rifiuti non pericolosi;
- Sbagliata: solo i rifiuti urbani e i rifiuti non pericolosi di ogni altra origine che soddisfano i criteri di ammissione dei rifiuti previsti dalla normativa vigente;
- Sbagliata: solo i rifiuti urbani;

G_1_04148: Sono esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del d.lgs.n.152 del 2006:

- Esatta: le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
- Sbagliata: i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- Sbagliata: i rifiuti derivanti da attività commerciali;
- Sbagliata: i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

G_1_04151: L'allegato B alla parte quarta del d.lgs.n.152 del 2006 contiene:

- Esatta: l'elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;
- Sbagliata: l'elenco non esaustivo delle operazioni di recupero;
- Sbagliata: l'elenco dei rifiuti istituito ai sensi della Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000;
- Sbagliata: esempi di misure di prevenzione dei rifiuti;

G_1_04152: L'allegato C alla parte quarta del d.lgs.n.152 del 2006 contiene:

- Esatta: l'elenco non esaustivo delle operazioni di recupero;
- Sbagliata: l'elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;
- Sbagliata: l'elenco dei rifiuti istituito ai sensi della Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000;
- Sbagliata: esempi di misura di prevenzione dei rifiuti;

G_1_04153: L'allegato D alla parte quarta del d.lgs.n.152 del 2006 contiene:

- Esatta: l'elenco dei rifiuti istituito ai sensi della Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000;
- Sbagliata: l'elenco non esaustivo delle operazioni di recupero;
- Sbagliata: l'elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;
- Sbagliata: esempi di misura di prevenzione dei rifiuti;

G_1_04155: Il capitolo 20 di cui all'allegato D alla parte quarta del d.lgs. n. 152/06 Elenco dei rifiuti istituito dalla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000 è relativo a:

- Esatta: rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata;
- Sbagliata: rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti;
- Sbagliata: rifiuti provenienti da processi termici;
- Sbagliata: rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale;

G_1_04156: I registri di carico e scarico dei rifiuti per l'intermediazione sono vidimati da:

- Esatta: Camera di Commercio territorialmente competente;
- Sbagliata: Ufficio del Registro;
- Sbagliata: Sezione regionale dell'Albo Gestori Ambientali;
- Sbagliata: non sono vidimati;

G_1_04157: La validità dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208 d.lgs.n.152 del 2006 è di:

- Esatta: 10 anni;
- Sbagliata: 15 anni;
- Sbagliata: 20 anni;
- Sbagliata: 5 anni;

G_1_04160: Il codice EER è composto da:

- Esatta: sei cifre numeriche e una descrizione in lettere del rifiuto;
- Sbagliata: sei cifre numeriche;
- Sbagliata: una descrizione in lettere del rifiuto;
- Sbagliata: nessuna risposta è corretta;

G_1_04169: Quale delle seguenti categorie non è soggetta a presentazione delle garanzie finanziarie?

- Esatta: categoria 4;
- Sbagliata: categoria 5;
- Sbagliata: categoria 10;
- Sbagliata: categoria 9;

G_1_04174: La classificazione del rifiuto, attraverso l'assegnazione del codice EER, è effettuata da:

- Esatta: il produttore;
- Sbagliata: il detentore;
- Sbagliata: il trasportatore;
- Sbagliata: l'intermediario;

G_1_04179: Ai sensi del d.lgs. n. 152/2006 e allegati, il deposito preliminare che si effettua prima di una delle operazioni di smaltimento è codificato con:

- Esatta: D15;
- Sbagliata: R1;
- Sbagliata: R13;
- Sbagliata: D1;

G_1_04180: Quali requisiti deve possedere il preposto alla direzione del trasporto di una impresa iscritta all'Albo degli autotrasportatori?

- Esatta: capacità professionale ed onorabilità;
- Sbagliata: solo onorabilità;
- Sbagliata: diploma di laurea;
- Sbagliata: solo capacità professionale;

G_1_04183: Per ottenere un'autorizzazione per attività di deposito preliminare rifiuti (D15) è necessario:

- Esatta: richiedere un'autorizzazione di cui all'art. 208 del del d.lgs.n.152 del 2006 o Autorizzazione Unica Ambientale a seconda dei quantitativi;
- Sbagliata: richiedere un'autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 59/2013;
- Sbagliata: richiedere un'autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 59/2013 o un'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 di cui al del d.lgs.n.152 del 2006, a seconda dei quantitativi giornalieri;
- Sbagliata: se necessaria anche autorizzazione allo scarico in fognature va chiesto l'Autorizzazione Unica Ambientale;

G_1_04188: Ai sensi dell'art. 183 del d.lgs.n.152 del 2006 per "recupero" si intende:

- Esatta: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia quello di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali che sarebbero altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione all'interno dell'impianto o nell'economia generale;
- Sbagliata: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti vengono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
- Sbagliata: le operazioni di pulizia e controllo attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo tale da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
- Sbagliata: qualsiasi operazione dalla quale previo trattamento si ottenga un prodotto, un materiale o una sostanza da commercializzare;

G_1_04213: Il capitolo 19 di cui all'allegato D alla parte quarta del d.lgs.n.152 del 2006

Elenco dei rifiuti istituito dalla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000 è relativo a:

- Esatta: rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale;
- Sbagliata: rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico);
- Sbagliata: rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco;
- Sbagliata: rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti);

G_1_04214: Il capitolo 18 di cui all'allegato D alla parte quarta del del d.lgs.n.152 del 2006

Elenco dei rifiuti istituito dalla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000 è relativo a:

- Esatta: rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico);
- Sbagliata: rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco;
- Sbagliata: rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti);
- Sbagliata: rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati);

G_1_04215: Il capitolo 15 di cui all'allegato D alla parte quarta del del d.lgs.n.152 del 2006

Elenco dei rifiuti istituito dalla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000 è relativo a:

- Esatta: rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti);
- Sbagliata: rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco;
- Sbagliata: rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati);
- Sbagliata: rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale;

**G_1_04217: Il capitolo 17 di cui all'allegato D alla parte quarta del d.lgs.n.152 del 2006
Elenco dei rifiuti istituito dalla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000 è
relativo a:**

- Esatta: rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati);
- Sbagliata: rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale;
- Sbagliata: rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico);
- Sbagliata: rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti);

**G_1_04218: Nell'allegato C alla parte quarta del d.lgs.n.152 del 2006 sono identificate con il
codice R13 le operazioni di :**

- Esatta: messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti);
- Sbagliata: utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10;
- Sbagliata: trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia;
- Sbagliata: rigenerazione o altri reimpieghi degli oli;

**G_1_04219: Nell'allegato B alla parte quarta del d.lgs.n.152 del 2006 sono identificate con il
codice D1 le operazioni di :**

- Esatta: deposito sul o nel suolo (ad esempio discarica);
- Sbagliata: trattamento in ambiente terrestre (ad esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli);
- Sbagliata: raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12;
- Sbagliata: deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14;

**G_1_04231: I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o
recupero di rifiuti, a quale categoria dell'Albo sono tenuti ad iscriversi?**

- Esatta: a nessuna categoria;
- Sbagliata: alla categoria 2-bis;
- Sbagliata: alla categoria 1;
- Sbagliata: alla categoria 8;

**Materia: 1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I,
II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)**

**G_1_00414: Ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006, con “valutazione d'impatto ambientale”, di
seguito VIA, si intende il procedimento mediante il quale vengono preventivamente
individuati gli effetti sull'ambiente di un progetto:**

- Esatta: vero, secondo le disposizioni di cui al titolo III della seconda parte del decreto;
- Sbagliata: falso, è il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al titolo II della seconda parte del decreto, lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità e l'elaborazione del rapporto ambientale;
- Sbagliata: falso, è la verifica di assoggettabilità, attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se progetti possono avere un impatto significativo e negativo sull'ambiente e devono essere sottoposti alla VAS;
- Sbagliata: vero, ma gli effetti sull'ambiente devono essere valutati solo con riguardo alle relazioni tra fattori antropici e naturalistici, non potendo essere considerati i fattori climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici.

G_1_00434: L'oggetto della procedura di valutazione ambientale strategica (VAS)sono:

- Esatta: piani e programmi;
- Sbagliata: solo programmi,
- Sbagliata: solo piani;
- Sbagliata: solo piani incidenti su siti di interesse nazionale.

G_1_00436: Ai sensi della normativa sulla autorizzazione integrata ambientale (AIA), l'autorità competente:

- Esatta: è il Ministero Dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per tutti gli impianti esistenti e nuovi di competenza statale, individuati all'allegato XII; per gli altri impianti la competenza è dell'autorità indicata dalla Regione;
- Sbagliata: è la Regione per tutti gli impianti esistenti e nuovi di competenza statale, individuati all'allegato XII; per gli altri impianti la competenza è del Ministero Dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- Sbagliata: è il Ministero dell'ambiente per tutti gli impianti;
- Sbagliata: è l'autorità indicata dalla Regione per tutti gli impianti.

G_1_00450: I servizi idrici sono organizzati sulla base di:

- Esatta: ambiti territoriali ottimali;
- Sbagliata: ambiti comunali ottimali;
- Sbagliata: ambiti regionali ottimali;
- Sbagliata: bacini territoriali ottimali.

G_1_00457: Ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006 costituisce "inquinamento atmosferico":

- Esatta: ogni modificazione dell'aria atmosferica, dovuta all'introduzione nella stessa di una o di più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o da costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell'ambiente;
- Sbagliata: qualsiasi modificazione dell'aria atmosferica, dovuta all'introduzione nella stessa di una o di più sostanze, a prescindere dagli effetti delle stesse sull'ambiente o sulla salute umana;
- Sbagliata: ogni modificazione dell'aria atmosferica, dovuta all'introduzione nella stessa di una o di più sostanze che hanno origine da fenomeni naturali, ad esclusione quindi di tutte le sostanze generate dall'attività umana come i gas di scarico dei veicoli;
- Sbagliata: qualsiasi sostanza solida, liquida gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico.

G_1_00471: Ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006:

- Esatta: per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della parte quinta del decreto;
- Sbagliata: l'autorizzazione alle emissioni ai sensi della parte quinta del decreto è rilasciata con riferimento all'impianto non allo stabilimento;
- Sbagliata: i singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento sono oggetto di distinte autorizzazioni;
- Sbagliata: l'autorizzazione alle emissioni ai sensi della parte quinta del decreto deve essere richiesta dal gestore che intende installare uno stabilimento nuovo e non da chi intende trasferire uno stabilimento da un luogo ad un altro.

G_1_00487: Ai sensi della normativa comunitaria sul danno ambientale, di cui alla la direttiva 2004/35/CE, con "danno ambientale" si intende:

- Esatta: il danno alle specie e agli habitat naturali protetti, alle acque, e al terreno come definiti dalla direttiva;
- Sbagliata: qualsiasi mutamento negativo misurabile di una risorsa naturale o un deterioramento misurabile di un servizio di una risorsa naturale, ad esclusione del danno alle acque;
- Sbagliata: solo ed esclusivamente il danno alle specie e agli habitat naturali protetti;
- Sbagliata: solo ed esclusivamente il danno che sia riconducibile al danno al terreno, vale a dire qualsiasi contaminazione del terreno che crei un rischio significativo di effetti negativi sulla salute umana.

G_1_00503: I reati ambientali nell'ordinamento giuridico italiano possono essere previsti:

- Esatta: nel Codice penale;
- Sbagliata: in regolamenti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Sbagliata: in regolamenti degli enti locali;
- Sbagliata: negli statuti dei Comuni.

G_1_00512: Quale di queste fattispecie di reato ambientale non è prevista nel codice penale?

- Esatta: "Omicidio ambientale";
- Sbagliata: "Inquinamento ambientale";
- Sbagliata: "Disastro ambientale";
- Sbagliata: "omessa bonifica".

G_1_00514: Quale di queste fattispecie di reato ambientale è prevista dalla legge?

- Esatta: "omessa bonifica".
- Sbagliata: "errata bonifica";
- Sbagliata: "trasmessa bonifica";
- Sbagliata: "dismessa bonifica",

Materia: 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico

G_2_00534: Le sanzioni connesse alla gestione dei rifiuti possono essere:

- Esatta: sia penali che amministrative;
- Sbagliata: solo penali;
- Sbagliata: sia amministrative che civili;
- Sbagliata: solo amministrative.

G_2_00536: I principi che regolano la gestione dei rifiuti sono contenuti:

- Esatta: Nel D.lgs. 152/06;
- Sbagliata: Nel D.Lgs. 59/05;
- Sbagliata: Nel DM 120/14;
- Sbagliata: Nel D.lgs. 81/08

G_2_00545: L'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è un presupposto legittimante:

- Esatta: trasporto e commercio dei rifiuti, nonché intermediazione nella cessione dei rifiuti;
- Sbagliata: solo il trasporto e commercio dei rifiuti;
- Sbagliata: solo il trasporto dei rifiuti;
- Sbagliata: la vendita di imballaggi nuovi.

G_2_00563: Ai sensi dell'art. 13 co. 1, DM 120/14, l'idoneità del Responsabile Tecnico di cui all'art. 12, co. 3, lett. C è attestata mediante:

- Esatta: una verifica iniziale della preparazione del soggetto e, con cadenza quinquennale, mediante verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento.
- Sbagliata: una verifica iniziale della preparazione del soggetto e, con cadenza triennale, mediante verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento.
- Sbagliata: una verifica iniziale della preparazione del soggetto;
- Sbagliata: una verifica iniziale della preparazione del soggetto e, con cadenza annuale, mediante verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento.

G_2_00565: Le verifiche di cui all'art. 13, DM 120/14 sono obbligatorie per tutti i Responsabili Tecnici:

- Esatta: No, è dispensato il legale rappresentante dell'impresa che ricopre anche l'incarico di responsabile tecnico e che abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell'iscrizione secondo criteri stabiliti con deliberazione del Comitato nazionale.
- Sbagliata: No; tutti i legali rappresentanti sono dispensati dalle verifiche di cui all'art. 13, DM 120/2014
- Sbagliata: No, le verifiche di cui all'art. 13 del D.M. 120 sono facoltative per tutti i soggetti che già ricoprono l'incarico di responsabile tecnico;
- Sbagliata: No, sono obbligatorie solo nel caso di variazioni di categoria.

G_2_00566: Ai sensi dell'art. 15, co. 2, DM 120/14 la domanda di iscrizione all'Albo deve essere corredata da:

- Esatta: nomina del responsabile tecnico e dichiarazione, con firma autenticata, di accettazione dell'incarico;
- Sbagliata: nomina del responsabile tecnico e dichiarazione di accettazione dell'incarico;
- Sbagliata: nomina del responsabile tecnico;
- Sbagliata: dichiarazione autenticata del responsabile tecnico attestante la disponibilità a ricevere l'incarico.

G_2_00567: Ai sensi dell'art. 16, co. 1, DM 120/14, le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti sono:

- Esatta: sottoposti alla disciplina semplificata di iscrizione all'Albo;
- Sbagliata: esentati dall'iscrizione all'Albo;
- Sbagliata: sottoposti alla disciplina ordinaria di iscrizione all'Albo;
- Sbagliata: sottoposti alla disciplina semplificata di iscrizione all'Albo, in presenza di fidejussione bancaria;

G_2_00572: La sospensione dall'Albo nazionale gestori ambientali costituisce:

- Esatta: sanzione amministrativa;
- Sbagliata: sanzione penale;
- Sbagliata: sanzione accessoria;
- Sbagliata: sanzione pecuniaria.

G_2_00573: I compiti e le responsabilità del Responsabile Tecnico sono disciplinate dal:

- Esatta: DM 3.6.14, n. 120,
- Sbagliata: D.lgs. 152/06;
- Sbagliata: D.Lgs. 205/2010;
- Sbagliata: DM 152/06.

G_2_00574: Il nuovo regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali ha, tra l'altro, definito:

- Esatta: compiti e responsabilità del RT, e percorsi idonei a garantirne la professionalità;
- Sbagliata: compiti e responsabilità del RT;
- Sbagliata: percorsi idonei a garantirne la professionalità;
- Sbagliata: l'attestazione dell'idoneità professionale tramite corsi di formazione di cui al DM 406/98.

G_2_00575: La qualificazione professionale del Responsabile Tecnico deve risultare da:

- Esatta: titolo di studio, esperienza nel settore richiesto, idoneità tramite verifica, verifiche quinquennali dell'aggiornamento;
- Sbagliata: titolo di studio, esperienza nel settore richiesto, idoneità tramite verifica;
- Sbagliata: titolo di studio, idoneità tramite verifica, verifiche dell'aggiornamento, corsi di formazione DM 406/98;
- Sbagliata: titolo di studio, esperienza nel settore richiesto, idoneità tramite verifica, corsi di formazione DM 406/98.

G_2_00577: L'incarico di Responsabile Tecnico:

- Esatta: può essere ricoperto da un soggetto esterno all'organizzazione dell'impresa;
- Sbagliata: deve essere un dipendente dell'impresa;
- Sbagliata: deve essere ricoperto da un soggetto interno all'organizzazione dell'impresa;
- Sbagliata: deve essere ricoperto da un soggetto esterno all'organizzazione dell'impresa;

G_2_00579: Il Responsabile Tecnico può svolgere lo stesso incarico per più imprese?

- Esatta: sì, purché l'attività sia compatibile con l'impegno temporale richiesto dalle altre attività svolte;
- Sbagliata: sì, sempre;
- Sbagliata: no, mai;
- Sbagliata: no, salvo deroga espressa del Comitato Nazionale dell'Albo smaltitori.

G_2_00582: L'idoneità dei veicoli destinati al trasporto di rifiuti deve essere attestata mediante:

- Esatta: attestazione redatta dal responsabile tecnico dell'impresa o dell'ente;
- Sbagliata: attestazione redatta dal legale rappresentante dell'impresa o dell'ente;
- Sbagliata: attestazione redatta dal produttore del veicolo;
- Sbagliata: attestazione redatta dalla sezione regionale competente per territorio.

G_2_00583: I titoli di studio richiesti per il Responsabile Tecnico:

- Esatta: variano a seconda delle categorie;
- Sbagliata: sono identici per ogni categoria;
- Sbagliata: consentono l'accesso a qualsiasi categoria, ma è successivamente necessaria una specializzazione tramite corsi di aggiornamento;
- Sbagliata: variano solo per la categoria 8.

G_2_00584: I provvedimenti disciplinari contro le imprese iscritte all'Albo sono adottati:

- Esatta: dalle Sezioni Regionali;
- Sbagliata: dal Comitato Nazionale;
- Sbagliata: dalla Provincia, sentito il Comitato Nazionale;
- Sbagliata: dalla Camera di Commercio, sentita la Provincia.

G_2_00585: I provvedimenti disciplinari sono:

- Esatta: ricorribili dinanzi al Comitato Nazionale
- Sbagliata: ricorribili dinanzi alla Sezione Regionale
- Sbagliata: inoppugnabili.
- Sbagliata: ricorribili dinanzi all'Autorità giurisdizionale.

G_2_00587: Ai sensi dell'art. 23, co. 1, DM 120/14 il ricorso al Comitato Nazionale avverso i provvedimenti disciplinari deve essere proposto entro:

- Esatta: 30 giorni dalla loro comunicazione;
- Sbagliata: 60 giorni dalla loro comunicazione;
- Sbagliata: 15 giorni dalla loro comunicazione;
- Sbagliata: 15 giorni dal loro deposito.

G_2_00588: Ai sensi dell'art. 21, co. 3, DM 120/14, i provvedimenti disciplinari emessi dalle Sezioni regionali e provinciali dell'Albo Nazionale devono essere sempre motivati?

- Esatta: Sì;
- Sbagliata: no, la loro motivazione può essere resa nota anche in corso di istruttoria;
- Sbagliata: No;
- Sbagliata: no, la loro motivazione può essere resa nota a seguito di accesso da parte dell'interessato.

G_2_00589: L'inosservanza dell'obbligo di comunicazione delle variazioni dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali determina:

- Esatta: la sospensione dall'Albo ad opera della Sezione Regionale;
- Sbagliata: la cancellazione dall'Albo ad opera della Sezione Regionale;
- Sbagliata: la sospensione dall'Albo ad opera del Comitato Nazionale;
- Sbagliata: la cancellazione dall'Albo ad opera del Comitato Nazionale.

G_2_00590: Il mancato rispetto della normativa in materia di rapporti di lavoro e protezione sociale determina:

- Esatta: la sospensione dall'Albo nazionale gestori ambientali ad opera della Sezione Regionale;
- Sbagliata: la cancellazione dall'Albo nazionale gestori ambientali ad opera della Sezione Regionale;
- Sbagliata: la sospensione dall'Albo nazionale gestori ambientali ad opera del Comitato Nazionale;
- Sbagliata: la cancellazione dall'Albo nazionale gestori ambientali ad opera del Comitato Nazionale.

G_2_00591: L'inosservanza delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali determina:

- Esatta: la sospensione dall'Albo ad opera della Sezione Regionale, con riferimento alla categoria d'iscrizione le cui prescrizioni risultano violate;
- Sbagliata: la cancellazione dall'Albo ad opera della Sezione Regionale;
- Sbagliata: la sospensione dall'Albo ad opera del Comitato Nazionale, con riferimento alla categoria d'iscrizione le cui prescrizioni risultano violate;
- Sbagliata: la cancellazione dall'Albo ad opera del Comitato Nazionale.

G_2_00594: Il mancato pagamento del diritto annuale di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali comporta:

- Esatta: la sospensione per le sole categorie per le quali non è stato effettuato il versamento;
- Sbagliata: la cancellazione per le sole categorie per le quali non è stato effettuato il versamento;
- Sbagliata: la sospensione per tutte le categorie;
- Sbagliata: la cancellazione per tutte le categorie.

G_2_00597: Il versamento del diritto annuale per l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali deve essere effettuato entro il:

- Esatta: 30 aprile;
- Sbagliata: 1 gennaio;
- Sbagliata: 31 gennaio;
- Sbagliata: 28 febbraio.

G_2_00598: Ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali per la gestione dei centri di raccolta di rifiuti urbani, il Responsabile Tecnico dell'Impresa deve possedere i requisiti per l'iscrizione nella:

- Esatta: categoria 1;
- Sbagliata: categoria 4;
- Sbagliata: categoria 5;
- Sbagliata: categoria 8.

G_2_00601: Ai sensi dell'art. 12, co. 1, DM 120/2014, il Responsabile Tecnico deve porre in essere azioni dirette a:

- Esatta: assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa;
- Sbagliata: vigilare sulla corretta applicazione della normativa in materia di rifiuti;
- Sbagliata: assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti;
- Sbagliata: vigilare sulla corretta applicazione della normativa in materia di rifiuti e sanzionare le condotte contrarie ad essa.

G_2_00602: Ai sensi dell'art. 10, co. 2, DM 120/2014, il Responsabile Tecnico non deve essere

- Esatta: in stato di interdizione o inabilitazione ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- Sbagliata: residente in stati extraeuropei;
- Sbagliata: soggetto che ricopra cariche elettive;
- Sbagliata: fisicamente inidoneo all'attività.

G_2_00603: Ai sensi dell'art. 12, comma 2, DM 120/2014, il responsabile tecnico svolge la sua attività

- Esatta: in maniera effettiva e continuativa;
- Sbagliata: in maniera coordinata ed autonoma;
- Sbagliata: in maniera imprenditoriale e professionale;
- Sbagliata: in maniera efficiente e permanente.

G_2_00604: Ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. d), DM 120/14, i criteri per la valutazione dei requisiti professionali e le condizioni per lo svolgimento dell'incarico di responsabile tecnico sono determinati:

- Esatta: dal Comitato Nazionale dell'Albo;
- Sbagliata: dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- Sbagliata: dalla Provincia competente per territorio;
- Sbagliata: dalle Sezioni regionali.

G_2_00605: Ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. d), DM 120/14, le modalità di accertamento e di aggiornamento della formazione professionale del responsabile tecnico sono fissate da:

- Esatta: dal Comitato Nazionale dell'Albo;
- Sbagliata: dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- Sbagliata: dalla Provincia competente per territorio;
- Sbagliata: dalle Sezioni regionali.

G_2_00608: Con riferimento alle verifiche sulla formazione di cui all'art. 13 comma 1, DM 120/14, il legale rappresentante dell'impresa che ricopre anche l'incarico di responsabile tecnico:

- Esatta: è dispensato da tali verifiche, purché abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell'iscrizione;
- Sbagliata: è sempre dispensato da tali verifiche;
- Sbagliata: non è mai dispensato dalle verifiche;
- Sbagliata: è sottoposto a differenti verifiche previste dal medesimo DM 120/14.

G_2_00609: Ai sensi dell'art. 15, comma 3, lett. a), DM 120/14, l'attestazione, redatta dal responsabile tecnico dell'idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare:

- Esatta: è necessaria ai fini dell'iscrizione all'Albo per le imprese e gli enti che intendono effettuare attività di raccolta e trasporto di rifiuti su strada;
- Sbagliata: è sempre necessaria ai fini dell'iscrizione all'Albo;
- Sbagliata: è necessaria unicamente ai fini dell'iscrizione alla categoria 9;
- Sbagliata: è necessaria unicamente ai fini dell'iscrizione alla categoria 8.

G_2_00610: L'attestazione dell'idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare:

- Esatta: deve essere redatta dal Responsabile Tecnico dell'Impresa;
- Sbagliata: deve essere redatta dal legale rappresentante dell'impresa;
- Sbagliata: deve essere certificata tramite la presentazione del foglio di immatricolazione dei veicoli;
- Sbagliata: deve essere redatta secondo il modello di cui al DM 15.05.2001, n. 28T.

G_2_00611: L'attestazione del responsabile tecnico riguardo l'idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare è necessaria per quell'impresa o ente che intende effettuare:

- Esatta: attività di raccolta e trasporto di rifiuti su strada, oppure attività di trasporto transfrontaliero di rifiuti su strada;
- Sbagliata: solo per l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti su strada,
- Sbagliata: solo per l'attività di trasporto transfrontaliero di rifiuti su strada;
- Sbagliata: solo per l'attività di trasporto di rifiuti su strada.

G_2_00612: Ai sensi dell'art. 12, co. 3, DM 120/14, con riferimento ai compiti e alle responsabilità del responsabile tecnico:

- Esatta: il Comitato nazionale può disciplinare più nel dettaglio sia compiti che responsabilità;
- Sbagliata: sono disciplinati esclusivamente dal comma 1 del medesimo articolo;
- Sbagliata: il Comitato nazionale può disciplinare più nel dettaglio solo i compiti;
- Sbagliata: sono disciplinati esclusivamente dal comma 2 del medesimo articolo.

G_2_00613: Le materie, i contenuti, i criteri e le modalità di svolgimento delle verifiche di idoneità del Responsabile Tecnico sono definiti:

- Esatta: dal Comitato nazionale;
- Sbagliata: dal DM 120/14;
- Sbagliata: dalle Sezioni Regionali;
- Sbagliata: dalle Camere di Commercio.

G_2_00614: Il responsabile tecnico delle imprese e degli enti iscritti alla data di entrata in vigore della disciplina di cui all'art. 12, co. 1, DM 120/14:

- Esatta: può continuare a svolgere la propria attività in regime transitorio per un periodo, in ogni caso, non superiore a 5 anni;
- Sbagliata: può stabilmente continuare a svolgere la propria attività, salvo l'obbligo di aggiornamento quinquennale;
- Sbagliata: non può svolgere la propria attività in regime transitorio;
- Sbagliata: l'attività del responsabile non viene coinvolta neanche transitoriamente da tale disciplina, essendo sottoposta alla precedente normativa.

G_2_00619: Nell'ipotesi di attività di raccolta e trasporto di rifiuti senza iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali sono previste, tra l'altro, le seguenti sanzioni:

- Esatta: arresto da 3 a 12 mesi per rifiuti non pericolosi e da 6 a 24 mesi per rifiuti pericolosi, oltre ad ammenda, da € 2.600 a € 26.000;
- Sbagliata: arresto da 6 a 24 mesi per rifiuti non pericolosi e da 12 a 36 mesi per rifiuti pericolosi;
- Sbagliata: arresto da 6 a 24 mesi per qualsiasi tipologia di rifiuto e ammenda da € 2.600 a € 26.000;
- Sbagliata: arresto da 3 a 12 mesi per qualsiasi tipologia di rifiuto e ammenda da € 2.600 a € 26.000.

G_2_00623: Nell'ipotesi di gestione di discarica per rifiuti propri o prodotti da terzi senza autorizzazione, sono previste, tra l'altro, le seguenti sanzioni:

- Esatta: arresto da 6 a 24 mesi, oltre ad ammenda, da € 2.600 a € 26.000 per rifiuti non pericolosi e da 12 a 36 mesi per rifiuti pericolosi, oltre ad ammenda, da € 5.200 a € 52.000;
- Sbagliata: arresto da 6 a 24 mesi per rifiuti non pericolosi e da 12 a 36 mesi per rifiuti pericolosi;
- Sbagliata: arresto da 6 a 24 mesi per qualsiasi tipologia di rifiuto e ammenda da € 2.600 a € 26.000;
- Sbagliata: arresto da 3 a 12 mesi per qualsiasi tipologia di rifiuto e ammenda da € 2.600 a € 26.000.

G_2_00625: Ai sensi dell'art. 258, comma 4, D.lgs. 152/06, nell'ipotesi di trasporto di rifiuti pericolosi con un formulario contenente dati incompleti o inesatti:

- Esatta: la condotta costituisce falsità ideologica di privato in atto pubblico;
- Sbagliata: la condotta costituisce falsità in atto privato;
- Sbagliata: la condotta costituisce falso in bilancio;
- Sbagliata: la condotta costituisce falsità ideologica.

G_2_00630: La formazione degli addetti dei centri di raccolta di rifiuti urbani in modo differenziato è garantita ed attestata:

- Esatta: dal Responsabile tecnico;
- Sbagliata: dal Comune territorialmente competente;
- Sbagliata: dalla Provincia territorialmente competente;
- Sbagliata: dal Legale rappresentante dell'Impresa.

G_2_00632: I corsi di informazione e formazione per i soggetti già iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali devono essere effettuati da:

- Esatta: Sezioni Regionali e provinciali, secondo i criteri stabiliti dal Comitato nazionale e sotto la sua supervisione;
- Sbagliata: Sezioni Regionali e provinciali;
- Sbagliata: Comitato nazionale;
- Sbagliata: Regione o Enti da essa delegati.

G_2_00634: Ai fini della qualificazione professionale del Responsabile Tecnico, l'esperienza richiesta:

- Esatta: deve essere maturata nei settori di attività per i quali è richiesta l'iscrizione ed è di durata differente a seconda delle categorie;
- Sbagliata: deve essere maturata nei settori di attività per i quali è richiesta l'iscrizione e deve essere di durata minima di 5 anni;
- Sbagliata: può essere maturata in qualsiasi settore di attività e deve essere di durata minima di 5 anni;
- Sbagliata: può essere maturata in qualsiasi settore di attività.

G_2_00641: Il Responsabile Tecnico deve redigere la comunicazione di variazione per incremento della dotazione dei veicoli dell'Impresa?

- Esatta: no, mai, in quanto è il titolare o legale rappresentante dell'impresa a redigerla;
- Sbagliata: sì, sempre;
- Sbagliata: solo nel caso di mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
- Sbagliata: solo se aveva redatto la precedente dichiarazione.

G_2_00642: La capacità finanziaria deve essere dimostrata da una dichiarazione redatta dal Responsabile Tecnico?

- Esatta: no, mai, in quanto è il titolare o legale rappresentante dell'impresa a redigerla;
- Sbagliata: sì, sempre;
- Sbagliata: solo nel caso di mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
- Sbagliata: solo se aveva redatto la precedente dichiarazione.

G_2_00644: Ai fini dell'iscrizione all'Albo di un'impresa, ai sensi dell'art. 11, DM 120/14, la qualificazione professionale dei Responsabili Tecnici:

- Esatta: rappresenta un requisito di idoneità tecnica;
- Sbagliata: rappresenta l'unico requisito di idoneità tecnica;
- Sbagliata: rappresenta un requisito di idoneità tecnica, unicamente per l'impresa individuale;
- Sbagliata: non rappresenta un requisito di idoneità tecnica.

G_2_00649: La garanzia del rispetto delle modalità e delle condizioni di trasporto precisate nell'attestazione o nella perizia è compito del:

- Esatta: responsabile tecnico;
- Sbagliata: titolare dell'impresa;
- Sbagliata: perito;
- Sbagliata: conducente in possesso di CFP.

G_2_00652: Il controllo delle caratteristiche dei mezzi di trasporto dei rifiuti in funzione della loro idoneità deve essere effettuata da:

- Esatta: responsabile tecnico;
- Sbagliata: legale rappresentante dell'impresa;
- Sbagliata: conducente in possesso di CFP;
- Sbagliata: impresa produttrice.

G_2_00656: Con riferimento all'incarico di responsabile tecnico, quale delle seguenti affermazioni è corretta:

- Esatta: può essere svolto da un professionista esterno all'organizzazione dell'impresa;
- Sbagliata: ha durata annuale;
- Sbagliata: presuppone un rapporto organico nell'impresa;
- Sbagliata: presuppone un rapporto di lavoro parasubordinato.

G_2_00663: Esclusa l'ipotesi di abbandono dei rifiuti commesso da privati, l'autorità amministrativa competente ad irrogare le sanzioni pecuniarie di carattere amministrativo è:

- Esatta: Provincia;
- Sbagliata: Comune;
- Sbagliata: Guardia di Finanza;
- Sbagliata: Corpo Forestale dello Stato.

G_2_04030: Il Responsabile Tecnico deve avere:

- Esatta: Alcuni dei requisiti identici a quelli del legale rappresentante dell'impresa;
- Sbagliata: requisiti oggettivi identici a quelli del legale rappresentante dell'impresa;
- Sbagliata: medesimi compiti e responsabilità del legale rappresentante dell'impresa;
- Sbagliata: nessuna delle tre ipotesi.

G_2_04031: Le imprese e gli enti che fanno richiesta di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali nelle categorie ordinarie:

- Esatta: Devono nominare almeno un responsabile tecnico, a pena di improcedibilità della domanda;
- Sbagliata: Devono nominare almeno un responsabile tecnico entro 60 giorni dalla presentazione della domanda;
- Sbagliata: Non devono nominare un responsabile tecnico;
- Sbagliata: Non devono nominare un responsabile tecnico, salvo che per le categorie 8, 9 e 10.

G_2_04032: In assenza della nomina di un Responsabile Tecnico, ove questo sia previsto, la domanda di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali presentata da imprese ed enti è considerata:

- Esatta: Improcedibile;
- Sbagliata: valida ed efficace;
- Sbagliata: irregolare, ma sanabile entro 60 giorni;
- Sbagliata: irregolare per alcune categorie.

G_2_04033: La certificazione dello stato e della qualità delle attrezzature richieste per l'attività di bonifica dei siti contenenti amianto è effettuata:

- Esatta: dal Responsabile tecnico e dal Legale Rappresentante
- Sbagliata: dal Comune territorialmente competente;
- Sbagliata: dalla Provincia territorialmente competente;
- Sbagliata: dal Legale rappresentante dell'Impresa.

G_2_04075: La sospensione dell'iscrizione dall'Albo nazionale gestori ambientali non può superare:

- Esatta: 120 giorni;
- Sbagliata: 60 giorni, anche non consecutivi;
- Sbagliata: 180 giorni;
- Sbagliata: 60 giorni.

G_2_04080: Ai sensi dell'art. 19, co. 1, lett. C, DM 120/14, il mancato rispetto della normativa in materia di rapporti di lavoro e di protezione sociale comporta:

- Esatta: la sospensione dell'efficacia dell'iscrizione all'Albo;
- Sbagliata: la sospensione del Responsabile tecnico dal proprio incarico
- Sbagliata: nessuna conseguenza;
- Sbagliata: l'obbligo per l'impresa di conformarsi alle direttive dell'Albo.

G_2_04107: Il compito del responsabile tecnico è

- Esatta: porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell'impresa nel rispetto della normativa vigente e vigilare sulla corretta applicazione della stessa;
- Sbagliata: chiedere ai fornitori una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL);
- Sbagliata: verificare l'applicazione delle norme in materia tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- Sbagliata: garantire la manutenzione, gestione e pulizia delle aree di proprietà dell'impresa.

G_2_04108: Quali tra le seguenti affermazioni è esatta?

- Esatta: il responsabile tecnico deve vigilare sulla corretta applicazione delle prescrizioni che l'impresa è tenuta ad osservare riportate nei provvedimenti rilasciati dalle Sezioni;
- Sbagliata: il responsabile tecnico deve curare la formazione dei lavoratori addetti all'installazione ed alla rimozione della segnaletica stradale e dei preposti incaricati di gestire tale attività;
- Sbagliata: il responsabile tecnico è responsabile della sicurezza degli accessi alle aree di proprietà dell'impresa nonché della relativa videosorveglianza;
- Sbagliata: il responsabile tecnico deve curare la formazione degli addetti al pronto soccorso e alla prevenzione incendi.

G_2_04109: Il responsabile tecnico:

- Esatta: ha il compito di porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell'impresa;
- Sbagliata: è il rappresentante dei lavoratori. Egli deve vigilare sui lavoratori affinché rispettino la normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento all'uso dei dispositivi di protezione individuale;
- Sbagliata: è il direttore tecnico di cantiere. Egli deve adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza;
- Sbagliata: ha il compito di affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle capacità e condizioni di salute.

G_2_04110: Quale tra i seguenti non costituisce un compito del responsabile tecnico nell'ambito delle Categorie 1, 4, 5 e 6 dell'Albo - "Trasporto di rifiuti"?

- Esatta: richiesta alle imprese esecutrici di una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
- Sbagliata: predisposizione e sottoscrizione di attestazione dell'idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare;
- Sbagliata: controllo e verifica della permanenza delle caratteristiche del mezzo di trasporto risultanti dall'attestazione redatta;
- Sbagliata: garantire agli autisti dell'impresa della quale è nominato adeguata formazione e informazione sul corretto svolgimento delle attività di trasporto rifiuti e sui documenti che ne accompagnano la fase del trasporto.

G_2_04111: Con riferimento alle Categorie 1, 4, 5 e 6 dell'Albo - "Trasporto di rifiuti", rientra tra i compiti del responsabile tecnico:

- Esatta: la predisposizione e sottoscrizione di attestazione dell'idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare;
- Sbagliata: l'adozione di provvedimenti interdittivi allo scopo di evitare che le attività svolte possano causare rischi per la salute dei fruitori dell'area aziendale e danni all'ambiente esterno;
- Sbagliata: la trasmissione del Piano di sicurezza e coordinamento;
- Sbagliata: curare la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute.

G_2_04112: Quale tra i seguenti rientra tra i compiti del responsabile tecnico del centro di raccolta?

- Esatta: attestare e garantire la formazione e l'addestramento del personale addetto ai centri di raccolta;
- Sbagliata: vigilare gli accessi del centro di raccolta;
- Sbagliata: effettuare l'analisi di tutti i rifiuti conferiti al centro di raccolta;
- Sbagliata: effettuare le operazioni di disassemblaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche conferite al centro di raccolta.

G_2_04113: Quale tra i seguenti compiti rientra tra quelli del responsabile tecnico del centro di raccolta?

- Esatta: verificare che i centri di raccolta siano allestiti e gestiti in conformità alle disposizioni di cui all'allegato 1 al D.M. 08/04/2008 e s.m.i.;
- Sbagliata: ripartire e coordinare le attività del centro di raccolta;
- Sbagliata: effettuare l'analisi del materiale in entrata ed in uscita dal centro di raccolta;
- Sbagliata: verificare che le operazioni di disassemblaggio dei RAEE svolte all'interno del centro di raccolta avvengano nel rispetto delle norme antinfortunistiche, con particolare riferimento all'utilizzo degli strumenti di protezione individuale.

G_2_04114: Con riferimento alla Categoria 8 - "Intermediazione e commercio", rientra tra i compiti del responsabile tecnico:

- Esatta: garantire adeguata formazione agli addetti dell'impresa sugli adempimenti inerenti la corretta compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico e dei formulari di identificazione dei rifiuti;
- Sbagliata: indire la riunione periodica del personale (almeno una volta l'anno);
- Sbagliata: verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro;
- Sbagliata: verificare gli approvvigionamenti dell'impresa

G_2_04115: Con riferimento alla Categoria 8 - "Intermediazione e commercio", quale dei seguenti rientra tra i compiti del responsabile tecnico?

- Esatta: verificare in modo puntuale l'idoneità delle iscrizioni e delle autorizzazioni dei soggetti, trasportatori e impianti, cui vengono affidati i rifiuti oggetto di intermediazione e commercio;
- Sbagliata: predisporre il Piano operativo di sicurezza con riferimento ad ogni singola attività di intermediazione e/o commercio;
- Sbagliata: acquisire i dispositivi di sicurezza individuale ed assicurarsi che i lavoratori li utilizzino essendone stati adeguatamente formati e informati;
- Sbagliata: curare la corretta applicazione della normativa in materia di prevenzione incendi.

G_2_04116: Quale dei seguenti non rientra tra i compiti del responsabile tecnico delle imprese che effettuano la bonifica di siti?

- Esatta: verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione;
- Sbagliata: produrre, congiuntamente al legale rappresentate dell'impresa, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale siano indicate le tipologie e il valore di acquisto delle attrezzature minime, la disponibilità in capo all'impresa e lo stato di conservazione delle stesse;
- Sbagliata: qualora l'impresa dimostri la disponibilità di attrezzature minime non ricomprese nell'elenco di cui all'allegato "A" alla deliberazione 12 dicembre 2001, prot. 005/CN/ALBO, produrre una relazione, a firma congiunta con il legale rappresentate, dalla quale risulti l'effettivo utilizzo delle stesse in relazione agli specifici interventi di bonifica che intende eseguire;
- Sbagliata: verificare il mantenimento dell'idoneità delle attrezzature utilizzate dalle imprese e che l'organizzazione dell'impresa sia conforme alle norme vigenti di settore.

G_2_04117: Con riferimento ai compiti del responsabile tecnico delle imprese che effettuano la bonifica di siti, quale delle seguenti affermazioni è vera?

- Esatta: rientra tra i compiti del responsabile tecnico quello di verificare il mantenimento dell'idoneità delle attrezzature utilizzate dalle imprese e che l'organizzazione dell'impresa sia conforme alle norme vigenti di settore;
- Sbagliata: il responsabile tecnico ha il compito di prendere le decisioni circa l'inizio, la continuazione, la sospensione, la ripresa, il termine dei lavori, anche in riferimento alle condizioni atmosferiche;
- Sbagliata: rientra tra i compiti del responsabile tecnico quello di verificare l'adeguatezza dei sistemi di prevenzione e assicurativo; studiare e proporre soluzioni normative e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali;
- Sbagliata: il responsabile tecnico ha il compito di prestare consulenza alle aziende, anche attraverso forme di sostegno tecnico e specialistico finalizzate all'individuazione di elementi di innovazione tecnologica.

G_2_04118: Quale dei seguenti rientra tra i compiti del responsabile tecnico delle imprese che effettuano la bonifica di beni contenenti amianto?

- Esatta: verificare il mantenimento dell'idoneità delle attrezzature utilizzate dalle imprese e che l'organizzazione dell'impresa sia conforme alle norme vigenti di settore;
- Sbagliata: provvedere alla misurazione di agenti cancerogeni o mutageni;
- Sbagliata: curare la regolare e sistematica pulitura dei locali, delle attrezzature e degli impianti;
- Sbagliata: assicurare che la raccolta e l'immagazzinamento, ai fini dello smaltimento degli scarti e dei residui delle lavorazioni contenenti agenti cancerogeni, avvengano in condizioni di sicurezza, in particolare utilizzando contenitori ermetici etichettati in modo chiaro, netto, visibile.

G_2_04119: Con riferimento ai compiti del responsabile tecnico delle imprese che effettuano la bonifica di beni contenenti amianto, quale delle seguenti affermazioni è vera?

- Esatta: il responsabile tecnico ha il compito di produrre, congiuntamente al legale rappresentante dell'impresa, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale siano indicate le tipologie e il valore di acquisto delle attrezzature minime, la disponibilità in capo all'impresa e lo stato di conservazione delle stesse;
- Sbagliata: il responsabile tecnico ha il compito di presentare alla Sezione competente un'autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 nella quale attesti che l'impresa abbia nominato un responsabile della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Sbagliata: rientra tra i compiti del responsabile tecnico quello di verificare che soltanto i lavoratori che abbiano ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- Sbagliata: rientra tra i compiti del responsabile tecnico quello di organizzare le visite mediche in fase preassuntiva e sostenere i relativi costi.

G_2_04120: Il responsabile tecnico delle imprese e degli enti iscritti alla data di entrata in vigore della deliberazione dell'Albo n. 6 del 30 maggio 2017 può continuare a svolgere la propria attività in regime transitorio?

- Esatta: sì, per cinque anni dalla data di entrata in vigore della Deliberazione, anche per altre imprese iscritte o che si iscrivono nella stessa categoria, stessa classe o classi inferiori;
- Sbagliata: no, mai;
- Sbagliata: sì, per venti anni dalla data di entrata in vigore della Deliberazione, anche per altre imprese iscritte o che si iscrivono in altra categoria, stessa classe o classi superiori;
- Sbagliata: no, salvo che per imprese iscritte in categorie diverse oppure nella stessa categoria ma in classi superiori.

G_2_04136: Ai sensi dell'art. 15, del DM 120/14, la domanda d'iscrizione all'Albo è presentata:

- Esatta: Alla sezione regionale o provinciale nel cui territorio di competenza è stabilita la sede legale dell'impresa o dell'ente;
- Sbagliata: Al Comitato nazionale;
- Sbagliata: Alla sezione regionale o provinciale nel cui territorio di competenza risiede il Responsabile Tecnico;
- Sbagliata: Nessuna delle opzioni indicate.

G_2_04210: In quante imprese di gestione ambientale può svolgere la sua funzione il Responsabile Tecnico?

- Esatta: in un numero indeterminato di imprese;
- Sbagliata: in un numero massimo di quattro imprese;
- Sbagliata: solo in una impresa;
- Sbagliata: in un numero massimo di dieci imprese;

G_2_04211: Rientrano tra i compiti generali del Responsabile Tecnico, ai sensi della delibera del Comitato nazionale n. 1 del 23 gennaio 2019:

- Esatta: vigilare sulla corretta osservanza delle prescrizioni riportate o richiamate nei provvedimenti d'iscrizione;
- Sbagliata: dirigere l'attività di gestione ambientale dell'impresa;
- Sbagliata: gestire il personale dipendente dell'impresa;
- Sbagliata: definire le procedure per l'osservanza della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;

G_2_04212: Rientrano nei compiti del Responsabile Tecnico di imprese che effettuano la bonifica di beni contenenti amianto, ai sensi della delibera del Comitato nazionale n. 1 del 23 gennaio 2019:

- Esatta: produrre, congiuntamente al legale rappresentante dell'impresa, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale siano indicate le tipologie e il valore di acquisto delle attrezzature minime per la bonifica dei beni contenenti amianto, la disponibilità in capo all'impresa e lo stato di conservazione delle stesse, ai sensi della delibera n. 1 del 30 marzo 2004;
- Sbagliata: controllare e verificare la permanenza delle caratteristiche dei mezzi di trasporto risultanti dall'attestazione dell'idoneità dei mezzi in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare, nonché il rispetto delle modalità e delle condizioni di trasporto precisate nella medesima attestazione in relazione alle diverse tipologie di rifiuti;
- Sbagliata: produrre, congiuntamente al legale rappresentante dell'impresa, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale siano indicate le tipologie e il valore delle consulenze effettuate in previsione della bonifica dei beni contenenti amianto, la disponibilità in capo all'impresa e lo stato di conservazione delle stesse, ai sensi della delibera n. 1 del 30 marzo 2004;
- Sbagliata: dirigere l'attività di gestione ambientale dell'impresa;

G_2_04239: In base alla delibera del C.N. n.1 del 23 gennaio 2019, quale tra questi compiti non è del responsabile tecnico:

- Esatta: monitora sul rispetto delle norme di cui al d.lgs. 81/2008;
- Sbagliata: coordina l'attività degli addetti dell'impresa;
- Sbagliata: vigila sulla corretta osservanza delle prescrizioni riportate o richiamate nei provvedimenti d'iscrizione;
- Sbagliata: verifica la validità delle iscrizioni e delle autorizzazioni in capo ai soggetti ai quali vengono affidati i rifiuti;

G_2_04240: Nei casi di inidoneità sopravvenuta del veicolo precedentemente attestato da parte del responsabile tecnico, quest'ultimo deve:

- Esatta: nessuna delle opzioni di risposta;
- Sbagliata: attestare nuovamente il veicolo e presentarne autonomamente copia alla Sezione Regionale competente;
- Sbagliata: procedere senza indugio alla cancellazione del veicolo dall'Albo gestori;
- Sbagliata: avvisare il legale rappresentante dell'impresa e il Comitato Nazionale della sopravvenuta inidoneità del veicolo;

G_2_04244: Il Responsabile tecnico delle imprese iscritte per l'attività di bonifica di beni contenenti amianto deve:

- Esatta: attestare l'idoneità delle attrezzature richieste per l'iscrizione;
- Sbagliata: attestare la capacità finanziaria dell'impresa;
- Sbagliata: predisporre, firmare e presentare i piani di lavoro alla Provincia competente per la bonifica di beni contenenti amianto;
- Sbagliata: predisporre, firmare e presentare i piani di lavoro alla Azienda Sanitaria Locale competente per la bonifica di beni contenenti amianto;

G_2_04331: Ai sensi della Delibera n. 1 del 30 gennaio 2020 la cessazione dell'incarico di responsabile tecnico dell'impresa, comporta:

- Esatta: la possibilità per l'Impresa di svolgere l'attività oggetto dell'iscrizione per 90 giorni consecutivi
- Sbagliata: il divieto immediato per l'Impresa di svolgere l'attività oggetto dell'iscrizione all'Albo Nazionale gestori ambientali
- Sbagliata: la possibilità per l'Impresa di svolgere l'attività oggetto dell'iscrizione all'Albo Nazionale gestori ambientali per 30 giorni consecutivi
- Sbagliata: la possibilità per l'Impresa di svolgere l'attività oggetto dell'iscrizione all'Albo Nazionale gestori ambientali fino alla sua scadenza;

G_2_04332: Ai sensi della Delibera n. 1 del 30 gennaio 2020 a partire dalla data di cessazione dell'incarico di responsabile tecnico dell'impresa, le funzioni dello stesso:

- Esatta: sono esercitate dal legale rappresentante dell'impresa
- Sbagliata: sono esercitate dal legale rappresentante dell'impresa, solo se in possesso dei requisiti previsti per legge
- Sbagliata: sono esercitate da qualsiasi altro soggetto, anche esterno all'organizzazione dell'impresa
- Sbagliata: non sono esercitate da nessun soggetto

G_2_04333: Ai sensi della Delibera n. 1 del 30 gennaio 2020 la cessazione dell'incarico di responsabile tecnico dell'impresa, comporta:

- Esatta: la cancellazione dall'Albo nazionale gestori ambientali dell'Impresa a seguito di procedimento disciplinare, se l'Impresa non nomina un nuovo Responsabile Tecnico nei successivi 90 giorni;
- Sbagliata: la cancellazione immediata dall'Albo nazionale gestori ambientali dell'Impresa senza l'avvio del procedimento disciplinare, se l'Impresa non nomina un nuovo Responsabile Tecnico nei successivi 90 giorni;
- Sbagliata: la cancellazione dall'Albo nazionale gestori ambientali dell'Impresa, se l'Impresa non nomina un nuovo Responsabile Tecnico entro 12 mesi
- Sbagliata: la sospensione dall'Albo nazionale gestori ambientali dell'Impresa, se l'Impresa non nomina un nuovo Responsabile Tecnico nei successivi 90 giorni

G_2_04334: La Delibera n. 1 del 30 gennaio 2020 disciplina la cessazione dell'incarico di responsabile tecnico dell'impresa:

- Esatta: per qualunque causa
- Sbagliata: in caso di pena detentiva del Responsabile Tecnico
- Sbagliata: in caso di scadenza dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali
- Sbagliata: in caso di mancato pagamento del diritto annuale

G_2_04335: Nei casi di cessazione dell'incarico di responsabile tecnico ai sensi della Delibera n. 1 del 30 gennaio 2020, l'impresa:

- Esatta: è tenuta a darne comunicazione alla Sezione Regionale dell'Albo Nazionale Gestori ambientali competente entro il termine di 30 giorni dal suo verificarsi
- Sbagliata: è tenuta a darne comunicazione alla Sezione Regionale dell'Albo Nazionale Gestori ambientali competente entro il termine di 90 giorni dal suo verificarsi
- Sbagliata: è tenuta a darne comunicazione alla Sezione Regionale dell'Albo Nazionale Gestori ambientali competente entro il termine di 120 giorni dal suo verificarsi
- Sbagliata: è tenuta a darne comunicazione al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori ambientali entro il termine di 30 giorni dal suo verificarsi

G_2_04336: Nei casi di cessazione dell'incarico di Responsabile tecnico, le sue responsabilità derivanti dallo svolgimento dell'incarico, permangono:

- Esatta: Fino alla ricezione da parte della Sezione regionale della comunicazione di cessazione inviata dall'impresa o dal responsabile tecnico
- Sbagliata: Fino alla ricezione da parte dell'impresa della delibera di accoglimento delle dimissioni dell'incarico
- Sbagliata: Sempre
- Sbagliata: Solo per il periodo di 90 giorni successivi alla cessazione dell'incarico

G_2_04337: Nei casi di cessazione dell'incarico di Responsabile tecnico, ai sensi della Delibera n. 1 del 30 gennaio 2020, una volta decorso il termine di 30 giorni per la comunicazione alla Sezione della cessazione dell'incarico, la Sezione Regionale competente:

- Esatta: avvia un procedimento disciplinare volto alla sospensione dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali dell'impresa;
- Sbagliata: si sospende d'ufficio l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali dell'impresa;
- Sbagliata: si cancella d'ufficio l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali dell'impresa;
- Sbagliata: avvia un procedimento disciplinare volto alla cancellazione dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali dell'impresa;

G_2_04338: Nei casi di cessazione dell'incarico di Responsabile tecnico, ai sensi della Delibera n. 1 del 30 gennaio 2020, una volta decorso il termine di 90 giorni senza che la Sezione emetta

un provvedimento di conferma della nomina di un nuovo responsabile Tecnico, la Sezione competente:

- Esatta: avvia un procedimento disciplinare volto alla cancellazione dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali dell'impresa;
- Sbagliata: avvia un procedimento disciplinare volto alla sospensione dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali dell'impresa
- Sbagliata: si sospende d'ufficio l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali dell'impresa;
- Sbagliata: si cancella d'ufficio iscrizione all'Albo Gestori Ambientali dell'impresa;

G_2_04339: Nei casi di sopravvenuta perdita da parte del responsabile tecnico del requisito di aggiornamento del DM 3 giugno 2014 n.120 :

- Esatta: La Sezione Regionale competente invia tramite Pec apposita comunicazione di decadenza del requisito di idoneità del responsabile tecnico, previa precedente comunicazione tramite Pec della prossima scadenza rispettivamente sessanta e trenta giorni prima della stessa
- Sbagliata: La Sezione Regionale provvede a comunicare all'impresa tramite Pec la decadenza del requisito di idoneità tecnica del responsabile tecnico e la immediata cancellazione dell'impresa dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali
- Sbagliata: La Sezione Regionale provvede a comunicare all'impresa tramite Pec la decadenza del requisito di idoneità tecnica del responsabile tecnico e la sospensione dell'impresa dell'iscrizione dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali
- Sbagliata: La Sezione Regionale provvede d'ufficio alla cancellazione dell'iscrizione dell'impresa dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Materia: 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014

G_3_00665: L'Albo nazionale gestori ambientali:

- Esatta: è istituito da una norma nazionale avente valore di legge;
- Sbagliata: è nato grazie ad un decreto ministeriale del 2014 che lo ha previsto per la prima volta;
- Sbagliata: è sorto in via spontanea e ad oggi non è disciplinato da alcuna norma giuridica;
- Sbagliata: è previsto dalla legge regionale del Lazio ed è stato poi aperto alla partecipazione di imprese ed enti di altre Regioni.

G_3_00666: L'art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006 disciplina:

- Esatta: l'Albo nazionale dei gestori ambientali;
- Sbagliata: l'Albo comunale dei gestori ambientali;
- Sbagliata: l'Albo regionale dei gestori ambientali;
- Sbagliata: l'Albo comunitario dei gestori ambientali.

G_3_00669: Il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, è disciplinato nel decreto ministeriale:

- Esatta: n. 120 del 2014;
- Sbagliata: n. 10 del 2014;
- Sbagliata: n. 12 del 2000;
- Sbagliata: n. 140 del 2002.

G_3_00671: Il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali:

- Esatta: è disciplinato nel decreto del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 giugno 2014, n. 120;
- Sbagliata: non è ancora stato adottato;
- Sbagliata: è disciplinato nel decreto del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 giugno 2004, n. 140;
- Sbagliata: è disciplinato nel decreto del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 giugno 2004, n. 20.

G_3_00672: Le attribuzioni e le modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, i requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, i termini e le modalità di iscrizione e i relativi diritti annuali:

- Esatta: sono previsti in un apposito regolamento, adottato con decreto ministeriale;
- Sbagliata: non sono disciplinati da alcuna norma poiché possono essere formulati solo in via giurisprudenziale;
- Sbagliata: sono disciplinati esclusivamente dal d.lgs. n. 152 del 2006;
- Sbagliata: sono disciplinati da leggi regionali.

G_3_00673: L'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali:

- Esatta: per determinate attività è obbligatoria;
- Sbagliata: è automatica;
- Sbagliata: è sempre facoltativa;
- Sbagliata: è sempre gratuita.

G_3_00674: L'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali:

- Esatta: può essere soggetta a garanzia finanziaria;
- Sbagliata: è obbligatoria per qualunque attività di gestione dei rifiuti;
- Sbagliata: è obbligatoria per qualunque attività potenzialmente dannosa per l'ambiente;
- Sbagliata: non è mai soggetta a garanzia finanziaria.

G_3_00677: L'Albo nazionale gestori ambientali:

- Esatta: riguarda la materia dei rifiuti;
- Sbagliata: riguarda coloro che hanno aderito al Protocollo di Kyoto e consente di creare un database dei comportamenti virtuosi intrapresi da tali operatori;
- Sbagliata: riguarda la sola materia del danno ambientale, ad esclusione delle attività di bonifica;
- Sbagliata: riguarda la materia della energia rinnovabile e serve per creare un elenco di tutti coloro che hanno beneficiato di incentivi per la suddetta energia.

G_3_00678: Ai sensi dell'art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006, l'Albo nazionale gestori ambientali è costituito presso:

- Esatta: il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare;
- Sbagliata: ciascuna Regione;
- Sbagliata: il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- Sbagliata: ciascuna Provincia.

G_3_00680: L'Albo nazionale gestori ambientali è articolato:

- Esatta: in un Comitato nazionale, con sede presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ed in Sezioni regionali e provinciali, istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di Regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
- Sbagliata: in un solo Comitato nazionale, con sede presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
- Sbagliata: in un Comitato nazionale, con sede presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ed in Sezioni regionali e provinciali, istituite presso i capoluoghi di Regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
- Sbagliata: in un Comitato nazionale, con sede presso il Ministero dell'economia e delle finanze, ed in Sezioni regionali e provinciali, istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di Regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano

G_3_00683: Le Sezioni regionali dell'Albo nazionale gestori ambientali hanno sede:

- Esatta: presso le Camere di commercio dei capoluoghi di Regione;
- Sbagliata: presso la città più abitata della Regione;
- Sbagliata: presso cinque città scelte della Regione.
- Sbagliata: presso i capoluoghi di Regione;

G_3_00685: Il Comitato nazionale e le Sezioni regionali e provinciali sono interconnesse dalla rete telematica delle camere di commercio e con le pubbliche amministrazioni competenti alla tenuta di pubblici registri:

- Esatta: vero;
- Sbagliata: falso, solo le Sezioni regionali e provinciali sono interconnesse tra loro;
- Sbagliata: falso, non è previsto un simile sistema di interconnessione;
- Sbagliata: falso, le due Sezioni provinciali non sono interconnesse con le altre.

G_3_00687: Ai sensi del d.m.3 giugno 2014, n. 120 l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è richiesta per la seguente attività: distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65:

- Esatta: vero, si tratta della categoria 3-bis;
- Sbagliata: falso, sono esclusi i distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE);
- Sbagliata: falso, tale categoria comprende solo i distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) e non gli altri soggetti ricordati;
- Sbagliata: vero, mentre l'iscrizione non è richiesta per l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani.

G_3_00690: Ai sensi del d.m.3 giugno 2014, n. 120 è prevista l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali per l'attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi:

- Esatta: vero, si tratta della categoria di attività numero 8;
- Sbagliata: vero, per svolgere questa attività è necessaria l'iscrizione nella categoria 4 "raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi";
- Sbagliata: vero, per svolgere questa attività è necessaria l'iscrizione nella categoria 1 "raccolta e trasporto di rifiuti urbani
- Sbagliata: falso.

G_3_00691: Ai sensi del d.m.3 giugno 2014, n. 120 le imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all'articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono escluse dalla iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali:

- Esatta: falso, è prevista l'iscrizione in apposita categoria di attività (la numero 6);
- Sbagliata: falso, è prevista l'iscrizione per l'attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi (categoria 8);
- Sbagliata: vero, si tratta di attività per la quale l'iscrizione è facoltativa;
- Sbagliata: vero, si tratta di attività che è espressamente esentata dall'iscrizione.

G_3_00701: Ai sensi del d.m. 3 giugno 2014 n. 120 la domanda d'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali deve essere corredata con la nomina del responsabile tecnico:

- Esatta: vero, e dichiarazione, con firma autenticata, di accettazione dell'incarico;
- Sbagliata: falso, tale nomina non è necessaria al momento della iscrizione;
- Sbagliata: vero ma non serve una dichiarazione, con firma autenticata, di accettazione dell'incarico;
- Sbagliata: falso, è sufficiente l'attestazione comprovante il pagamento del diritto di segreteria.

G_3_00705: L'efficacia dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è sospesa, in osservanza quanto stabilito dall'articolo 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689, quando si verifichi il mancato rispetto della normativa in materia di rapporti di lavoro e di protezione sociale:

- Esatta: vero, se addebitabile all'impresa o ente;
- Sbagliata: falso, è sospesa solo in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nei provvedimenti d'iscrizione;
- Sbagliata: vero, anche se non addebitabile all'impresa o ente;
- Sbagliata: falso, qualora ciò accada le imprese e gli enti non sono sospesi ma direttamente cancellati dall'Albo.

G_3_00706: In caso di sospensione dell'efficacia dell'iscrizione all'Albo:

- Esatta: tra la data di notifica all'interessato del provvedimento di sospensione e il termine iniziale di decorrenza dello stesso debbono intercorrere almeno novanta giorni;
- Sbagliata: l'impresa o l'ente cui è destinato il provvedimento di sospensione non ha diritto ad un termine entro cui conformarsi alla normativa vigente;
- Sbagliata: ciascuna Sezione regionale e provinciale stabilisce i criteri per uniformare sul territorio nazionale l'applicazione della sospensione secondo ragionevolezza ed equità;
- Sbagliata: l'impresa o l'ente cui è destinato il provvedimento è cancellato dall'Albo dalla data di comunicazione del provvedimento di sospensione.

G_3_00707: L'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è subordinata alla presentazione di idonea garanzia finanziaria a favore dello Stato:

- Esatta: per le attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi;
- Sbagliata: per l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani, anche se non pericolosi;
- Sbagliata: per tutte le attività per le quali è prevista l'iscrizione;
- Sbagliata: per la sola attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.

G_3_00710: La sanzione della sospensione dall'Albo nazionale gestori ambientali:

- Esatta: è applicata dalle Sezioni regionali e provinciali;
- Sbagliata: può essere applicata solo dal Comitato Nazionale;
- Sbagliata: a differenza della cancellazione non necessita di un atto di contestazione degli addebiti all'iscritto;
- Sbagliata: a differenza della cancellazione non si caratterizza per la presenza di un termine di trenta giorni per presentare eventuali deduzioni da parte dell'interessato.

G_3_00721: Quale soggetto dell'Albo nazionale gestori ambientali stabilisce i criteri per l'iscrizione e per le variazioni dell'iscrizione nelle categorie e classi di cui agli articoli 8 e 9 del decreto ministeriale n. 120 del 2014, validi per tutte le Sezioni regionali e provinciali?

- Esatta: il Comitato nazionale;
- Sbagliata: le stesse Sezioni regionali e provinciali;
- Sbagliata: il Presidente dell'Albo;
- Sbagliata: il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

G_3_00722: Quale soggetto effettua attività informative e formative per i soggetti iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali secondo i criteri stabiliti dal Comitato nazionale e sotto la sua supervisione?

- Esatta: le Sezioni regionali e provinciali;
- Sbagliata: i comuni;
- Sbagliata: il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Sbagliata: le Regioni.

G_3_00723: Quale soggetto cura lo svolgimento delle verifiche di cui all'articolo 13 (Formazione del responsabile tecnico) del d.m. 120 del 2014 in base alle direttive emesse dal Comitato nazionale?

- Esatta: le Sezioni regionali e provinciali;
- Sbagliata: il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Sbagliata: i comuni;
- Sbagliata: le regioni.

G_3_00726: Le Sezioni regionali e provinciali non sono tenute a conformarsi alle direttive del Comitato nazionale:

- Esatta: falso, si conformano alle direttive;
- Sbagliata: vero, non sono tenute a conformarsi alle direttive;
- Sbagliata: vero, perché il Comitato nazionale non ha il potere di adottare direttiva;
- Sbagliata: vero, si conformano solo alle direttive del Presidente dell'Albo.

G_3_00728: Quale dei seguenti soggetti cura la formazione, la tenuta, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'Albo nazionale gestori ambientali?

- Esatta: il Comitato nazionale in base alle comunicazioni delle Sezioni regionali e provinciali;
- Sbagliata: le Sezioni regionali e provinciali;
- Sbagliata: il Presidente dell'Albo;
- Sbagliata: il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

G_3_00732: Quale dei seguenti soggetti rilascia le visure, gli elenchi e le certificazioni relative agli iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali, avvalendosi degli uffici delle camere di commercio:

- Esatta: le Sezioni regionali e provinciali;
- Sbagliata: il Comitato nazionale;
- Sbagliata: il Presidente dell'Albo;
- Sbagliata: il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

G_3_00736: Quale soggetto adotta i provvedimenti di sospensione, revoca, decadenza e di annullamento dell'iscrizione?

- Esatta: le Sezioni regionali e provinciali
- Sbagliata: il Comitato nazionale;
- Sbagliata: il Presidente dell'Albo nazionale gestori ambientali;
- Sbagliata: il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

G_3_00739: Le Sezioni regionali e provinciali rilasciano i provvedimenti deliberati:

- Esatta: con modalità telematica o, su richiesta, con modalità cartacea;
- Sbagliata: con modalità solo cartacea;
- Sbagliata: con modalità solo telematica;
- Sbagliata: con la modalità che preferiscono tra telematica e cartacea.

G_3_00761: Ai sensi del decreto ministeriale 3 giugno 2014, n. 120, i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- Esatta: sono tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali come categoria 2-bis;
- Sbagliata: non sono mai iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali;
- Sbagliata: sono tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali solo se di nazionalità non italiana;
- Sbagliata: non sono tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali a meno che non abbiano avuto precedenti penali.

G_3_00762: Ai sensi dell'art. 8 del decreto ministeriale 3 giugno 2014, n. 120, la categoria 1 delle attività di gestione dei rifiuti per le quali è richiesta l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è “raccolta e trasporto di rifiuti urbani”:

- Esatta: vero;
- Sbagliata: falso, tale attività non costituisce una categoria di cui all'art. 8 del decreto, non essendo soggetta ad iscrizione;
- Sbagliata: falso, tale attività non è prevista come categoria 1 perché già implicitamente compresa nella categoria 4 “raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi”;
- Sbagliata: falso, tale attività non è prevista come categoria 1 perché già implicitamente compresa nella categoria 5 “raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi”.

G_3_00763: Ai sensi dell'art. 8 del decreto ministeriale 3 giugno 2014, n. 120, la categoria 2-bis delle attività di gestione dei rifiuti per le quali è richiesta l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è “produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non

eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”:

- Esatta: vero;
- Sbagliata: falso, tale attività non costituisce una categoria di cui all’art. 8 del decreto, non essendo soggetta ad iscrizione;
- Sbagliata: falso, tale attività non è prevista come categoria 2-bis perché già implicitamente compresa nella categoria 4 “raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi”;
- Sbagliata: falso, tale attività non è prevista come categoria 2-bis perché già implicitamente compresa nella categoria 6, “imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all'articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

G_3_00764: Ai sensi dell’art. 8 del decreto ministeriale 3 giugno 2014, n. 120, la categoria 10 delle attività di gestione dei rifiuti per le quali è richiesta l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è “bonifica di beni contenenti amianto”:

- Esatta: vero;
- Sbagliata: falso, tale attività non costituisce una categoria di cui all’art. 8 del decreto, non essendo soggetta ad iscrizione;
- Sbagliata: falso, tale attività non è prevista come categoria 10 perché già implicitamente compresa nella categoria 9 “bonifica di siti”;
- Sbagliata: falso, tale attività non è prevista come categoria perché è soggetta ad un albo gestori ambientali delle bonifiche, diverso da quello di cui all’art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006.

G_3_00766: Ai sensi del decreto ministeriale 3 giugno 2014, n. 120, i soggetti che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani:

- Esatta: sono tenuti ad iscriversi all’Albo nazionale gestori ambientali;
- Sbagliata: non sono tenuti ad iscriversi all’Albo nazionale gestori ambientali;
- Sbagliata: sono tenuti ad iscriversi all’Albo nazionale gestori ambientali solo se di nazionalità non italiana;
- Sbagliata: non sono tenuti ad iscriversi all’Albo nazionale gestori ambientali a meno che non abbiano avuto precedenti penali.

G_3_00768: L'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi:

- Esatta: vero;
- Sbagliata: falso, è requisito solo delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi;
- Sbagliata: falso, è requisito solo delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti biodegradabili;
- Sbagliata: falso, è requisito solo delle attività di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.

G_3_00769: L'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è requisito per lo svolgimento delle attività di bonifica dei siti:

- Esatta: vero;
- Sbagliata: falso, è requisito solo delle attività di bonifica dei beni contenenti amianto;
- Sbagliata: falso, non è mai requisito delle attività di bonifica;
- Sbagliata: falso, è requisito solo delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani.

G_3_00770: L'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi:

- Esatta: vero;
- Sbagliata: falso, è requisito solo delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi;
- Sbagliata: falso, non è mai requisito delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- Sbagliata: falso, è requisito solo delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani.

G_3_00773: Sono tenuti alla iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali i distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al decreto del Ministro dell'ambiente

e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65:

- Esatta: vero;
- Sbagliata: falso;
- Sbagliata: vero, purché si tratti di RAEE speciali;
- Sbagliata: vero, purché si tratti di RAEE provenienti da paesi esteri.

G_3_00776: Fatte salve le norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci, le iscrizioni nelle categorie 1 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani), 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi) e 5 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi), consentono l'esercizio delle attività di un'altra categoria se lo svolgimento di quest'ultima attività non comporta variazioni della categoria, della classe e della tipologia dei rifiuti per le quali l'impresa è iscritta. Quale?

- Esatta: categoria 6 (imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all'articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- Sbagliata: categoria 8: Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi;
- Sbagliata: categoria 9: bonifica di siti;
- Sbagliata: categoria 10: bonifica di beni contenenti amianto.

G_3_00783: Ai fini della iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali i requisiti di idoneità tecnica consistono in tutte le seguenti caratteristiche ad esclusione di una. Quale?

- Esatta: l'eventuale esecuzione di opere o lo svolgimento di servizi in un settore diverso da quello per il quale è richiesta l'iscrizione o in ambiti non affini.
- Sbagliata: un'adeguata dotazione di personale;
- Sbagliata: la qualificazione professionale dei responsabili tecnici;
- Sbagliata: la disponibilità dell'attrezzatura tecnica necessaria, risultante, in particolare, dai mezzi d'opera, dagli attrezzi, dai materiali di cui l'impresa o l'ente dispone.

G_3_00784: Ai fini della iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, la qualificazione professionale dei responsabili tecnici rientra tra i requisiti di idoneità tecnica di cui all'art. 11 del d.m. n. 120 del 2014,?

- Esatta: sì;
- Sbagliata: no, mai;
- Sbagliata: solo per alcune categorie di attività;
- Sbagliata: solo per gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile.

G_3_00800: Ai sensi del decreto 3 giugno 2014, n. 120, compito del responsabile tecnico è porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell'impresa nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa:

- Esatta: vero;
- Sbagliata: falso, non esiste alcun responsabile tecnico;
- Sbagliata: falso, il decreto non dispone nulla sul responsabile tecnico;
- Sbagliata: falso, il responsabile tecnico non è il soggetto che deve porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell'impresa.

G_3_00803: A quale soggetto giuridico dell'Albo nazionale gestori ambientali deve essere presentata la domanda di iscrizione all'Albo?

- Esatta: alla sezione regionale o provinciale;
- Sbagliata: al Comitato nazionale;
- Sbagliata: al Presidente dell'Albo;
- Sbagliata: al Ministero Dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

G_3_00806: La domanda d'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali deve essere corredata con la nomina del responsabile tecnico e la dichiarazione, con firma autenticata, di accettazione dell'incarico?

- Esatta: sì;
- Sbagliata: no, basta il solo atto di nomina;
- Sbagliata: no, tale requisito non è previsto;
- Sbagliata: no, perché la suddetta documentazione va corredata alla domanda ma non necessita di firma autenticata.

G_3_00808: Ai sensi del decreto 3 giugno 2014, n. 120, il procedimento d'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali prevede che la domanda d'iscrizione all'Albo sia presentata:

- Esatta: alla sezione regionale o provinciale nel cui territorio di competenza è stabilita la sede legale dell'impresa o dell'ente;
- Sbagliata: alla sezione regionale o provinciale nel cui territorio di competenza è stabilito il domicilio del titolare dell'impresa o dell'ente;
- Sbagliata: al Comitato nazionale;
- Sbagliata: alla sezione regionale o provinciale nel cui territorio di competenza è stabilito la residenza del titolare dell'impresa o dell'ente.

G_3_00818: Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali sulla base di una comunicazione:

- Esatta: con cui devono attestare, tra l'altro, la sede dell'impresa, l'attività o le attività dalle quali sono prodotti i rifiuti;
- Sbagliata: con cui devono attestare solo ed esclusivamente le caratteristiche e la natura dei rifiuti prodotti;
- Sbagliata: con cui devono attestare la non idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti;
- Sbagliata: nella quale possono dichiarare se hanno effettuato il pagamento del diritto di segreteria e del diritto annuale di iscrizione, adempimenti solo facoltativi per tali soggetti giuridici.

G_3_00828: Ai sensi del decreto 3 giugno 2014, n. 120, l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali per le attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi:

- Esatta: è subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato;
- Sbagliata: non è subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato;
- Sbagliata: è subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato che sono aumentate del doppio per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 e nel caso di imprese in possesso della certificazione del sistema di gestione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001;
- Sbagliata: non è subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato se si tratta di imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, o in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001.

G_3_00830: Un soggetto iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali può essere sospeso dall'iscrizione?

- Esatta: sì, al ricorrere di specifiche circostanze con un provvedimento della Sezioni regionali e provinciali dell'Albo;
- Sbagliata: sì, ma solo a seguito di una decisione di un'autorità giudiziaria che abbia deciso in tal senso;
- Sbagliata: no, mai;
- Sbagliata: no, può essere solo cancellato dall'Albo.

G_3_00831: Un soggetto iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali può essere cancellato dall'iscrizione?

- Esatta: sì, al ricorrere di specifiche circostanze con un provvedimento della Sezioni regionali e provinciali dell'Albo;
- Sbagliata: sì, ma solo in virtù di una decisione di un'autorità giudiziaria che abbia deciso in tal senso;
- Sbagliata: no, mai;
- Sbagliata: no, può essere solo sospeso dall'Albo.

G_3_00834: Ai sensi del decreto 3 giugno 2014, n. 120, i provvedimenti di sospensione e di revoca dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali:

- Esatta: sono deliberati dalla Sezioni regionali e provinciali dell'Albo ;
- Sbagliata: possono essere deliberati dal solo Comitato nazionale;
- Sbagliata: in via generale sono deliberati dalla Sezione regionale dell'Albo della Regione ma se si tratta di imprese che gestiscono rifiuti pericolosi sono deliberati dal Comitato nazionale;
- Sbagliata: solo se si tratta di rifiuti urbani sono deliberati dalla Sezione regionale dell'Albo della Regione ove ha sede legale l'impresa interessata, in base alla normativa vigente ed alle direttive emesse dal Comitato nazionale; negli altri casi sono deliberati dal Comitato nazionale.

G_3_00850: Ai sensi del decreto 3 giugno 2014, n. 120 ("Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali"), le imprese e gli enti:

- Esatta: sono tenuti a comunicare alla sezione regionale o provinciale competente ogni atto o fatto che comporti modifica dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali entro trenta giorni dal suo verificarsi;
- Sbagliata: sono tenuti a comunicare alla Regione competente ogni atto o fatto che comporti modifica dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali entro trenta giorni dal suo verificarsi;
- Sbagliata: non sono tenuti a comunicare alla sezione regionale o provinciale competente ogni atto o fatto che comporti modifica dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali entro trenta giorni dal suo verificarsi;
- Sbagliata: sono tenuti a comunicare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ogni atto o fatto che comporti modifica dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali entro trenta giorni dal suo verificarsi.

G_3_00851: Ai sensi del decreto 3 giugno 2014, n. 120 ("Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali"), nel caso di variazione per incremento della dotazione dei veicoli, le imprese:

- Esatta: ai fini dell'immediata utilizzazione dei veicoli stessi, allegano alla comunicazione di variazione una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo il modello approvato con deliberazione del Comitato nazionale;
- Sbagliata: non possono mai ottenere la immediata utilizzazione dei veicoli stessi;
- Sbagliata: procedono ai fini della comunicazione della variazione con la domanda di iscrizione prevista in via generale;
- Sbagliata: non sono tenute a comunicare la variazione all'Albo nazionale gestori ambientali.

G_3_00873: Ai sensi dell'art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006, l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi:

- Esatta: vero;
- Sbagliata: falso, sono esonerate le attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- Sbagliata: falso, sono esonerate le attività di bonifica dei beni contenenti amianto;
- Sbagliata: falso, sono esonerate le attività di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.

G_3_00874: Ai sensi dell'art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006 se un'impresa in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001 procede all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi, deve prestare idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato, ma le stesse sono ridotte del quaranta per cento:

- Esatta: vero;
- Sbagliata: falso, deve prestare idonee garanzie finanziarie come un'impresa priva della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001;
- Sbagliata: falso, non deve prestare alcuna garanzia finanziaria;
- Sbagliata: falso, deve prestare garanzie finanziarie aumentate del doppio rispetto ad un'impresa priva della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001.

G_3_00877: Ai sensi dell'art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006 un'impresa per le attività di bonifica dei siti e di bonifica dei beni contenenti amianto non deve mai procedere all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali se in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001:

- Esatta: falso, deve iscriversi e deve prestare idonee garanzie finanziarie ma in misura ridotta;
- Sbagliata: vero;
- Sbagliata: falso, deve iscriversi e prestare garanzie finanziarie identiche alle imprese non certificate ed iscritte in quella categoria;
- Sbagliata: falso, può sempre iscriversi in via facoltativa e non obbligatoria.

G_3_00882: Ai sensi dell'art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006, l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è deliberata dalla Sezione regionale dell'Albo della Regione ove ha sede legale l'impresa interessata, in base alla normativa vigente ed alle direttive emesse dal Comitato nazionale:

- Esatta: vero;
- Sbagliata: falso, solo direttamente dal Comitato nazionale;
- Sbagliata: falso, per iscriversi non esiste alcuna deliberazione ma l'iscrizione è automatica e facoltativa dopo aver compilato una specifica scheda con i propri dati;
- Sbagliata: da una delle Sezioni regionali dell'Albo a scelta del soggetto istante.

G_3_00891: Ai sensi dell'art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006, il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che definisce, tra l'altro, le attribuzioni e le modalità organizzative dell'Albo nazionale gestori ambientali, si informa ai seguenti principi:

- Esatta: coordinamento con la vigente normativa sull'autotrasporto, sul trasporto ferroviario, sul trasporto via mare e per via navigabile interna;
- Sbagliata: possibilità di novellare la vigente normativa di legge sull'autotrasporto, sul trasporto ferroviario, sul trasporto via mare e per via navigabile interna;
- Sbagliata: definizione di una nuova normativa sull'autotrasporto, sul trasporto ferroviario, sul trasporto via mare e per via navigabile interna, abrogando le disposizioni previgenti di legge;
- Sbagliata: assenza di coordinamento con la vigente normativa sull'autotrasporto, sul trasporto ferroviario, sul trasporto via mare e per via navigabile interna.

G_3_00906: Con la circolare n. 691 del 12/06/2013 il Comitato nazionale ha ritenuto che i rifiuti ingombranti, qualora siano prodotti nell'ambito dell'attività di imprese edili iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'art. 212, comma 8, del D.Lgs. 152/06, possano essere trasportati dall'impresa stessa con l'iscrizione all'Albo ai sensi del citato art. 212, comma 8, del D. Lgs. 152/06:

- Esatta: vero;
- Sbagliata: falso, perché il suddetto trasporto non è attività oggetto di iscrizione all'Albo;
- Sbagliata: falso, perché il suddetto trasporto è oggetto di iscrizione all'Albo solo come categoria 8 (intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi);
- Sbagliata: falso, perché il suddetto trasporto è oggetto di iscrizione all'Albo solo come categoria 9 (bonifica di siti).

G_3_00913: Ai sensi della delibera n. 2 del 11/09/2013 del Comitato nazionale, la trasmissione e gestione delle domande e delle comunicazioni all'Albo nazionale gestori ambientali:

- Esatta: deve svolgersi tramite modalità telematica;
- Sbagliata: deve svolgersi tramite modalità telematica solo per imprese o enti iscritti all'Albo che abbiano più di quindici dipendenti;
- Sbagliata: deve svolgersi tramite modalità cartacea;
- Sbagliata: deve svolgersi tramite modalità telematica solo se si tratta di imprese o enti che gestiscono ingenti quantità di rifiuti.

G_3_00914: L'assenza di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'212 del d.lgs. n. 152 del 2006:

- Esatta: può assumere rilevanza penale;
- Sbagliata: non comporta mai l'attribuzione di sanzioni;
- Sbagliata: non ha mai rilevanza penale;
- Sbagliata: non può essere in alcun modo punita né in via penale né amministrativa.

G_3_00915: L'assenza di iscrizione all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'212 del d.lgs. n. 152 del 2006 non assume alcuna rilevanza giuridica trattandosi di un'iscrizione sempre facoltativa:

- Esatta: falso, l'iscrizione è obbligatoria e la violazione delle suddette disposizioni può comportare conseguenze giuridiche;
- Sbagliata: vero;
- Sbagliata: falso, l'iscrizione è facoltativa e la violazione delle suddette disposizioni può comportare l'applicazione di sanzioni amministrative;
- Sbagliata: falso, l'iscrizione è obbligatoria ma la violazione delle suddette disposizioni non assume comunque alcuna rilevanza giuridica.

G_3_00916: Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui all'212 del d.lgs. n. 152 del 2006:

- Esatta: può con il suo fatto commettere la fattispecie di reato penale di "attività di gestione di rifiuti non autorizzata" di cui all'art. 256 del d. lgs n. 152 del 2006;
- Sbagliata: è punito con una sola sanzione amministrativa pecuniaria;
- Sbagliata: è punito solo con un richiamo del Comitato Nazionale dell' Albo nazionale gestori ambientali;
- Sbagliata: non può essere punito in alcun modo.

G_3_00917: Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui all'212 del d.lgs. n. 152 del 2006 può con il suo fatto commettere la fattispecie di reato penale di "attività di gestione di rifiuti non autorizzata" di cui all'art. 256 del d. lgs n. 152 del 2006:

- Esatta: vero;
- Sbagliata: falso, è punito con una sola sanzione amministrativa pecuniaria;
- Sbagliata: falso, è punito solo con un richiamo del Comitato Nazionale dell' Albo nazionale gestori ambientali;
- Sbagliata: falso, non può essere sanzionato in alcun modo.

G_3_04035: Le imprese e gli enti iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali nelle categorie ordinarie sono tenuti a rinnovare l'iscrizione ogni cinque anni, a decorrere dalla data di efficacia dell'iscrizione:

- Esatta: vero, presentando un'autocertificazione che attesti la permanenza dei requisiti previsti;
- Sbagliata: vero, presentando una nuova domanda di iscrizione;
- Sbagliata: falso, non è prevista la necessità di rinnovare l'iscrizione;
- Sbagliata: falso, sono tenuti a rinnovare l'iscrizione ogni due anni.

G_3_04036: Ai sensi del decreto 3 giugno 2014, n. 120, l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali nelle categorie ordinarie:

- Esatta: deve essere rinnovata ogni cinque anni;
- Sbagliata: deve essere rinnovata ogni quindici anni;
- Sbagliata: ha durata illimitata nel tempo e non deve essere rinnovata;
- Sbagliata: ha durata semestrale.

G_3_04088: In caso di assenza della iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006, il soggetto responsabile può essere punito ai sensi dell'art. 256 del d.lgs. n. 152 del 2006, "attività di gestione di rifiuti non autorizzata":

- Esatta: con la pena dell'arresto o con l'ammenda, se si tratta di rifiuti non pericolosi; sia con la pena dell'arresto che con l'ammenda, se si tratta di rifiuti pericolosi;
- Sbagliata: con una sanzione amministrativa pari al doppio del profitto conseguito, per qualsiasi tipologia di rifiuto;
- Sbagliata: con la pena dell'ergastolo se si tratta di rifiuti pericolosi;
- Sbagliata: con una sanzione amministrativa pari al doppio del profitto conseguito, se si tratta di rifiuti non pericolosi, l'importo è raddoppiato se si tratta di rifiuti pericolosi

G_3_04082: Ai sensi dell'art. 8 del D.M. n. 120 del 2014, sono tenuti alla iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali come categoria 3-bis " distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65"?

- Esatta: vero;
- Sbagliata: falso, si tratta di soggetti entrambi esonerati dall'iscrizione;
- Sbagliata: falso, sono tenuti all'iscrizione solo i trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche come sopra definiti;
- Sbagliata: falso, sono tenuti all'iscrizione solo i distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE).

G_3_04166: Nel caso in cui un'impresa voglia effettuare attività di spazzamento stradale, sarà necessario iscriversi all'Albo in categoria:

- Esatta: 1;
- Sbagliata: 4;
- Sbagliata: 5;
- Sbagliata: 2-bis;

G_3_04176: Quali tra questi soggetti possono iscriversi all'Albo dei Gestori Ambientali attraverso la procedura d'iscrizione semplificata?

- Esatta: aziende speciali, consorzi di comuni e società di gestione dei servizi pubblici di cui al decreto legislativo 267/2000, per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni;
- Sbagliata: aziende che effettuano raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi;
- Sbagliata: imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di cui all'art. 194, comma 3, del decreto legislativo 152/2006;
- Sbagliata: aziende che effettuano attività di bonifica;

G_3_04205: Ogni quanto deve avvenire il rinnovo dell'iscrizione alla categoria 2-bis?

- Esatta: 10 anni;
- Sbagliata: 5 anni;
- Sbagliata: 2 anni;
- Sbagliata: 15 anni;

G_3_04206: Ai sensi del DM 120/2014, la corresponsione del diritto annuale d'iscrizione alla categoria 3-bis:

- Esatta: ammonta a 50 euro;
- Sbagliata: varia a seconda della classe di riferimento;
- Sbagliata: non è previsto;
- Sbagliata: arriva ad un massimo di 1.800 euro;

G_3_04207: Ai sensi del DM 120/2014, a quale parametro si fa riferimento per la suddivisione in classi per l'iscrizione all'Albo nella categoria 6:

- Esatta: la suddivisione in classi è stabilita in base alle tonnellate annue di rifiuti gestiti;
- Sbagliata: la suddivisione in classi è stabilita in base alla quantità degli abitanti serviti;
- Sbagliata: la suddivisione in classi è stabilita in base al fatturato dell'azienda;
- Sbagliata: non vi è la suddivisione in classi;

G_3_04241: Con riferimento all'art. 10, comma 4 del D.M. 120/2014, le imprese che si iscrivono all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per più categorie autorizzate, hanno l'obbligo di:

- Esatta: nominare almeno un Responsabile tecnico;
- Sbagliata: nominare almeno un Responsabile tecnico diversoper ogni categoria;
- Sbagliata: nominare obbligatoriamente un numero di Responsabili tecnici pari la numero di categorie autorizzate;
- Sbagliata: nominare obbligatoriamente più Responsabili tecnici a seconda delle classi d'iscrizione;

G_3_04242: Ai sensi dell'art. 11 del DM 120/2014, la qualificazione professionale di un Responsabile tecnico è un requisito di:

- Esatta: idoneità tecnica;
- Sbagliata: capacità professionale;
- Sbagliata: requisito soggettivo;
- Sbagliata: nessuna delle opzioni di risposta;

G_3_04243: Le imprese iscritte all'Albo nella categoria 2-bis per le operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti non devono dimostrare:

- Esatta: il requisito del Responsabile tecnico;
- Sbagliata: le attività per le quali sono prodotti i rifiuti;
- Sbagliata: gli estremi identificativi dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti;
- Sbagliata: l'idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti;

G_3_04248: L'impresa di trasporto rifiuti che dispone di veicoli tenuti in disponibilità temporanea mediante locazione o comodato senza conducente per un periodo inferiore a quello dell'iscrizione:

- Esatta: può essere iscritta all'Albo, ma la Sezione regionale è tenuta a formalizzare il relativo provvedimento con l'indicazione della data di scadenza dei titoli di disponibilità temporanea dei veicoli;
- Sbagliata: può essere iscritta all'Albo senza documentare la disponibilità mediante locazione o comodato senza conducente;
- Sbagliata: non può mai essere iscritta all'Albo;
- Sbagliata: non può essere iscritta all'Albo se la portata utile di detti veicoli risulti necessaria ai fini della dimostrazione della prevista dotazione minima;

Materia: 4. Sicurezza del lavoro

G_4_00924: Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008 il "responsabile del servizio di prevenzione e protezione" è :

- Esatta: la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- Sbagliata: il medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed e' nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;
- Sbagliata: la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;
- Sbagliata: la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

G_4_00927: Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008 il "medico competente" ha tutti i seguenti obblighi, ad esclusione di uno. Quale?

- Esatta: visita gli ambienti di lavoro secondo la cadenza che ritiene opportuna ed in ogni caso superiore a quella annuale; tale cadenza non deve essere comunicata al datore di lavoro perché non ne è necessaria l'annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- Sbagliata: programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- Sbagliata: istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
- Sbagliata: fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti.

G_4_00932: Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, i preposti, in riferimento alle attività che rientrano nel campo di applicazione del decreto, secondo le loro attribuzioni e competenze, non sono tenuti a segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, e ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali vengano a conoscenza sulla base della formazione ricevuta:

- Esatta: falso, devono segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo come sopra definita
- Sbagliata: vero, perché tale compito spetta ad ogni singolo lavoratore;
- Sbagliata: vero, perché tale compito spetta al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- Sbagliata: falso, il caso di deficienze dei dispositivi di protezione individuale è l'unico nel quale devono segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente mentre ogni altra condizione di pericolo come sopra definita deve essere segnalata tempestivamente agli altri lavoratori.

G_4_00943: Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, il controllo sanitario dei lavoratori:

- Esatta: si attua attraverso la sorveglianza sanitaria, un insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;
- Sbagliata: non rientra tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
- Sbagliata: è un'attività necessaria per la sicurezza di tutta l'azienda, pertanto il medico competente, onde evitare atti di dissenso dei lavoratori, non deve mai informarli sul controllo sanitario cui sono sottoposti;
- Sbagliata: non consente la visita medica in occasione del cambio della mansione per verificare l'idoneità alla mansione specifica, che non è compresa nella sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del decreto.

G_4_00954: Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori:

- Esatta: è la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;
- Sbagliata: costituisce attività delegabile, non essendo compresa in nessuno degli obblighi non delegabili del datore di lavoro ai sensi dell'art. 17 del decreto;
- Sbagliata: non rientra tra le misure generali di tutela di cui all'art. 15;
- Sbagliata: non ha alcun rilievo ai fini della elaborazione di alcuna documentazione poiché la normativa in materia non prevede più una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa.

G_4_00961: Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, il "datore di lavoro":

- Esatta: evita o riduce l'utilizzazione di un agente cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro in particolare sostituendolo, se tecnicamente possibile, con una sostanza o un preparato o un procedimento che nelle condizioni in cui viene utilizzato non risulta nocivo o risulta meno nocivo per la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- Sbagliata: incrementa l'utilizzazione di un agente cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro;
- Sbagliata: provvede affinché la produzione o l'utilizzazione dell'agente cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro avvenga in un sistema aperto, purché tecnicamente possibile;
- Sbagliata: provvede affinché il livello di esposizione dei lavoratori a un agente cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro sia mantenuto al più alto valore tecnicamente possibile.

G_4_00977: Ai sensi del D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177, prima dell'accesso nei luoghi nei quali devono svolgersi attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, tutti i lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice, compreso il datore di lavoro ove impiegato nelle medesime attività, o i lavoratori autonomi, devono essere puntualmente e dettagliatamente informati dal datore di lavoro committente sulle caratteristiche dei luoghi in cui sono chiamati ad operare, su tutti i rischi esistenti negli ambienti, ivi compresi quelli derivanti dai precedenti utilizzi degli ambienti di lavoro, e sulle misure di prevenzione e emergenza adottate in relazione alla propria attività:

- Esatta: vero;
- Sbagliata: falso, la norma non si applica al datore di lavoro, anche ove impiegato nelle medesime attività;
- Sbagliata: falso, la norma non si applica ai lavoratori autonomi;
- Sbagliata: falso, tale attività di informazione non spetta al datore di lavoro.

Materia: 5. Certificazioni ambientali (EMAS; Ecolabel, ...)

G_5_00980: Con il termine “certificazione ambientale” si identifica il processo di verifica di conformità di determinati oggetti (ad esempio prodotti, processi produttivi, sistemi organizzativi) a determinati standard o norme ambientali:

- Esatta: vero;
- Sbagliata: falso, la certificazione non ha mai ad oggetto prodotti ma solo processi produttivi;
- Sbagliata: falso, la certificazione non identifica una conformità a standard;
- Sbagliata: falso, la certificazione identifica una difformità rispetto a determinati standard o norme.

G_5_00986: Il marchio “Ecolabel UE”:

- Esatta: è una certificazione europea, regolata da un apposito regolamento dell'Unione europea;
- Sbagliata: è una certificazione nata in Europa in via spontanea e non ancora regolata da alcuna normativa comunitaria;
- Sbagliata: non è una certificazione di prodotto;
- Sbagliata: è una certificazione diversa dal “marchio di qualità ecologica dell'Unione europea”.

G_5_00993: I criteri del marchio Ecolabel UE:

- Esatta: sono basati sulla prestazione ambientale dei prodotti, tenendo conto dei più recenti obiettivi strategici della Comunità in ambito ambientale;
- Sbagliata: non possono definire i requisiti ambientali che un prodotto deve rispettare per potersi dotare del marchio, rimessi di volta in volta alla trattativa tra organismo competente e soggetto che desidera ottenere il marchio Ecolabel UE;
- Sbagliata: sono determinati su base empirica e non scientifica;
- Sbagliata: non sono tenuti a comprendere i requisiti intesi a garantire che i prodotti recanti il marchio Ecolabel UE funzionino correttamente secondo l'uso previsto.

G_5_01002: Il sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) è inteso a promuovere il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali delle organizzazioni:

- Esatta: vero, anche mediante una valutazione sistematica, obiettiva e periodica delle prestazioni di tali sistemi;
- Sbagliata: vero, anche mediante l'apposizione del segreto sulle informazioni sulle prestazioni ambientali;
- Sbagliata: falso, la normativa non prevede il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali delle organizzazioni;
- Sbagliata: vero, ma a tal fine la normativa non prevede il coinvolgimento attivo e un'adeguata formazione del personale da parte delle organizzazioni interessate.

G_5_01013: Le organizzazioni che aderiscono al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) hanno il diritto di usufruire del logo che attesta la partecipazione al sistema EMAS:

- Esatta: vero;
- Sbagliata: falso, non hanno comunque tale diritto;
- Sbagliata: falso, non esiste alcun logo EMAS;
- Sbagliata: falso, solo se non aderiscono al sistema possono vantare l'apposizione del logo.

G_5_01015: Ai sensi della normativa che regola il sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), i verificatori ambientali:

- Esatta: valutano se l'analisi ambientale, la politica ambientale, il sistema di gestione e le procedure di audit dell'organizzazione e la loro attuazione sono conformi ai requisiti del presente regolamento;
- Sbagliata: non sono tenuti a verificare l'attendibilità dei risultati dell'audit interno;
- Sbagliata: non devono essere anche loro abilitati o accreditati;
- Sbagliata: non sono soggetti ad alcuna sorveglianza.

G_5_04171: Il conseguimento di certificazione secondo la norma UNI EN ISO 14001:

- Esatta: consente all'azienda di ottenere riduzioni sugli importi delle garanzie finanziarie da versare per le attività di gestione rifiuti;
- Sbagliata: consente all'azienda di ottenere riduzioni sugli importi del diritto annuo da versare all'Albo Gestori Ambientali;
- Sbagliata: esonera l'azienda dall'obbligo di prestare le garanzie finanziarie;
- Sbagliata: esonera l'azienda dal pagamento del diritto annuo da versare all'Albo Gestori Ambientali;

Domande modificate nell'aggiornamento del **01/07/2021** rispetto all'aggiornamento precedente del **05/10/2020**.

Materia: 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico

Domande cancellate:

G_2_00650: Il responsabile tecnico deve comunicare il venir meno dell'idoneità dei mezzi di trasporto dei rifiuti?

G_2_00651: Il venir meno dell'idoneità dei mezzi di trasporto dei rifiuti deve essere comunicata?:

Domande modificate nell'aggiornamento del **05/10/2020** rispetto all'aggiornamento precedente del **14/07/2020**.

Domande modificate nell'aggiornamento del **14/07/2020** rispetto all'aggiornamento precedente del **10/06/2020**.

Materia: 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico

Domande aggiunte:

G_2_04331: Ai sensi della Delibera n. 1 del 30 gennaio 2020 la cessazione dell'incarico di responsabile tecnico dell'impresa, comporta:

G_2_04332: Ai sensi della Delibera n. 1 del 30 gennaio 2020 a partire dalla data di cessazione dell'incarico di responsabile tecnico dell'impresa, le funzioni dello stesso:

G_2_04333: Ai sensi della Delibera n. 1 del 30 gennaio 2020 la cessazione dell'incarico di responsabile tecnico dell'impresa, comporta:

G_2_04334: La Delibera n. 1 del 30 gennaio 2020 disciplina la cessazione dell'incarico di responsabile tecnico dell'impresa:

G_2_04335: Nei casi di cessazione dell'incarico di responsabile tecnico ai sensi della Delibera n. 1 del 30 gennaio 2020, l'impresa:

G_2_04336: Nei casi di cessazione dell'incarico di Responsabile tecnico, le sue responsabilità derivanti dallo svolgimento dell'incarico, permangono:

G_2_04337: Nei casi di cessazione dell'incarico di Responsabile tecnico, ai sensi della Delibera n. 1 del 30 gennaio 2020, una volta decorso il termine di 30 giorni per la comunicazione alla Sezione della cessazione dell'incarico, la Sezione Regionale competente:

G_2_04338: Nei casi di cessazione dell'incarico di Responsabile tecnico, ai sensi della Delibera n. 1 del 30 gennaio 2020, una volta decorso il termine di 90 giorni senza che la Sezione emetta un provvedimento di conferma della nomina di un nuovo responsabile Tecnico, la Sezione competente:

G_2_04339: Nei casi di sopravvenuta perdita da parte del responsabile tecnico del requisito di aggiornamento del DM 3 giugno 2014 n.120 :

Domande modificate nell'aggiornamento del **10/06/2020** rispetto all'aggiornamento precedente del **15/01/2020**.

Domande modificate nell'aggiornamento del **15/01/2020** rispetto all'aggiornamento precedente del **18/12/2019**.

Domande modificate nell'aggiornamento del **18/12/2019** rispetto all'aggiornamento precedente del **17/12/2019**.

Domande modificate nell'aggiornamento del **17/12/2019** rispetto all'aggiornamento precedente del **16/12/2019**.

Materia: 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea

Domande aggiunte:

G_1_04139: Ai sensi della direttiva 98/2008/CE sui rifiuti, per “trattamento” si intende:

G_1_04140: Ai sensi dell'allegato C alla parte IV del d.lgs.n.152 del 2006 è codificata con “R13”:

G_1_04141: Ai sensi dell'allegato B alla parte IV del d.lgs.n.152 del 2006 è codificata con “D10”:

G_1_04142: Ai sensi dell'allegato D della parte quarta del d.lgs.n.152 del 2006 i rifiuti sono identificati come pericolosi quando:

G_1_04143: È esente dall'obbligo del formulario di identificazione:

G_1_04146: Ai sensi del d.lgs. n. 36 del 13 gennaio 2003, che disciplina le attività di smaltimento in discarica dei rifiuti, nelle discariche per rifiuti non pericolosi possono essere ammessi:

G_1_04148: Sono esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del d.lgs.n.152 del 2006:

G_1_04151: L'allegato B alla parte quarta del d.lgs.n.152 del 2006 contiene:

G_1_04152: L'allegato C alla parte quarta del d.lgs.n.152 del 2006 contiene:

G_1_04153: L'allegato D alla parte quarta del d.lgs.n.152 del 2006 contiene:

G_1_04155: Il capitolo 20 di cui all'allegato D alla parte quarta del d.lgs. n. 152/06 Elenco dei rifiuti istituito dalla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000 è relativo a:

G_1_04156: I registri di carico e scarico dei rifiuti per l'intermediazione sono vidimati da:

G_1_04157: La validità dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208 d.lgs.n.152 del 2006 è di:

G_1_04160: Il codice EER è composto da:

G_1_04169: Quale delle seguenti categorie non è soggetta a presentazione delle garanzie finanziarie?

G_1_04174: La classificazione del rifiuto, attraverso l'assegnazione del codice EER, è effettuata da:

G_1_04179: Ai sensi del d.lgs. n. 152/2006 e allegati, il deposito preliminare che si effettua prima di una delle operazioni di smaltimento è codificato con:

G_1_04180: Quali requisiti deve possedere il preposto alla direzione del trasporto di una impresa iscritta all'Albo degli autotrasportatori?

G_1_04183: Per ottenere un'autorizzazione per attività di deposito preliminare rifiuti (D15) è necessario:

G_1_04188: Ai sensi dell'art. 183 del d.lgs.n.152 del 2006 per “recupero” si intende:

G_1_04213: Il capitolo 19 di cui all'allegato D alla parte quarta del d.lgs.n.152 del 2006 Elenco dei rifiuti istituito dalla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000 è relativo a:

G_1_04214: Il capitolo 18 di cui all'allegato D alla parte quarta del del d.lgs.n.152 del 2006 Elenco dei rifiuti istituito dalla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000 è relativo a:

G_1_04215: Il capitolo 15 di cui all'allegato D alla parte quarta del del d.lgs.n.152 del 2006 Elenco dei rifiuti istituito dalla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000 è relativo a:

G_1_04217: Il capitolo 17 di cui all'allegato D alla parte quarta del d.lgs.n.152 del 2006 Elenco dei rifiuti istituito dalla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000 è relativo a:

G_1_04218: Nell'allegato C alla parte quarta del d.lgs.n.152 del 2006 sono identificate con il codice R13 le operazioni di :

G_1_04219: Nell'allegato B alla parte quarta del d.lgs.n.152 del 2006 sono identificate con il codice D1 le operazioni di :

G_1_04231: I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o recupero di rifiuti, a quale categoria dell'Albo sono tenuti ad iscriversi?

Materia: 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico

Domande aggiunte:

G_2_04210: In quante imprese di gestione ambientale può svolgere la sua funzione il Responsabile Tecnico?

G_2_04211: Rientrano tra i compiti generali del Responsabile Tecnico, ai sensi della delibera del Comitato nazionale n. 1 del 23 gennaio 2019:

G_2_04212: Rientrano nei compiti del Responsabile Tecnico di imprese che effettuano la bonifica di beni contenenti amianto, ai sensi della delibera del Comitato nazionale n. 1 del 23 gennaio 2019:

G_2_04239: In base alla delibera del C.N. n.1 del 23 gennaio 2019, quale tra questi compiti non è del responsabile tecnico:

G_2_04240: Nei casi di inidoneità sopravvenuta del veicolo precedentemente attestato da parte del responsabile tecnico, quest'ultimo deve:

G_2_04244: Il Responsabile tecnico delle imprese iscritte per l'attività di bonifica di beni contenenti amianto deve:

Materia: 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014

Domande aggiunte:

G_3_04166: Nel caso in cui un'impresa voglia effettuare attività di spazzamento stradale, sarà necessario iscriversi all'Albo in categoria:

G_3_04176: Quali tra questi soggetti possono iscriversi all'Albo dei Gestori Ambientali attraverso la procedura d'iscrizione semplificata?

G_3_04205: Ogni quanto deve avvenire il rinnovo dell'iscrizione alla categoria 2-bis?

G_3_04206: Ai sensi del DM 120/2014, la corresponsione del diritto annuale d'iscrizione alla categoria 3-bis:

G_3_04207: Ai sensi del DM 120/2014, a quale parametro si fa riferimento per la suddivisione in classi per l'iscrizione all'Albo nella categoria 6:

G_3_04241: Con riferimento all'art. 10, comma 4 del D.M. 120/2014, le imprese che si iscrivono all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per più categorie autorizzate, hanno l'obbligo di:

G_3_04242: Ai sensi dell'art. 11 del DM 120/2014, la qualificazione professionale di un Responsabile tecnico è un requisito di:

G_3_04243: Le imprese iscritte all'Albo nella categoria 2-bis per le operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti non devono dimostrare:

G_3_04248: L'impresa di trasporto rifiuti che dispone di veicoli tenuti in disponibilità temporanea mediante locazione o comodato senza conducente per un periodo inferiore a quello dell'iscrizione:

Materia: 5. Certificazioni ambientali (EMAS; Ecolabel, ...)

Domande aggiunte:

G_5_04171: Il conseguimento di certificazione secondo la norma UNI EN ISO 14001:

Domande modificate nell'aggiornamento del **16/12/2019** rispetto all'aggiornamento precedente del **04/10/2019**.

Domande modificate nell'aggiornamento del **04/10/2019** rispetto all'aggiornamento precedente del **21/12/2018**.

Materia: 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico

Domande aggiunte:

G_2_04136: Ai sensi dell'art. 15, del DM 120/14, la domanda d'iscrizione all'Albo è presentata:

Domande modificate nell'aggiornamento del **21/12/2018** rispetto all'aggiornamento precedente del **20/12/2018**.

Materia: 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico

Domande aggiunte:

G_2_04107: Il compito del responsabile tecnico è

G_2_04108: Quali tra le seguenti affermazioni è esatta?

G_2_04109: Il responsabile tecnico:

G_2_04110: Quale tra i seguenti non costituisce un compito del responsabile tecnico nell'ambito delle Categorie 1, 4, 5 e 6 dell'Albo - "Trasporto di rifiuti"?

G_2_04111: Con riferimento alle Categorie 1, 4, 5 e 6 dell'Albo - "Trasporto di rifiuti", rientra tra i compiti del responsabile tecnico:

G_2_04112: Quale tra i seguenti rientra tra i compiti del responsabile tecnico del centro di raccolta?

G_2_04113: Quale tra i seguenti compiti rientra tra quelli del responsabile tecnico del centro di raccolta?

G_2_04114: Con riferimento alla Categoria 8 - "Intermediazione e commercio", rientra tra i compiti del responsabile tecnico:

G_2_04115: Con riferimento alla Categoria 8 - "Intermediazione e commercio", quale dei seguenti rientra tra i compiti del responsabile tecnico?

G_2_04116: Quale dei seguenti non rientra tra i compiti del responsabile tecnico delle imprese che effettuano la bonifica di siti?

G_2_04117: Con riferimento ai compiti del responsabile tecnico delle imprese che effettuano la bonifica di siti, quale delle seguenti affermazioni è vera?

G_2_04118: Quale dei seguenti rientra tra i compiti del responsabile tecnico delle imprese che effettuano la bonifica di beni contenenti amianto?

G_2_04119: Con riferimento ai compiti del responsabile tecnico delle imprese che effettuano la bonifica di beni contenenti amianto, quale delle seguenti affermazioni è vera?

G_2_04120: Il responsabile tecnico delle imprese e degli enti iscritti alla data di entrata in vigore della deliberazione dell'Albo n. 6 del 30 maggio 2017 può continuare a svolgere la propria attività in regime transitorio?

Domande modificate nell'aggiornamento del **20/12/2018** rispetto all'aggiornamento precedente del **17/07/2018**.

Materia: 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea

Domande aggiunte:

G_1_04055: Ai sensi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la politica dell'Unione Europea in materia ambientale:

G_1_04058: Ai sensi dell'art. 183 del d.lgs. n. 152 del 2006, costituisce un "rifiuto pericoloso":

G_1_04059: Costituisce il "combustibile solido secondario (CSS)":

G_1_04063: Per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi:

Materia: 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico

Domande aggiunte:

G_2_04075: La sospensione dell'iscrizione dall'Albo nazionale gestori ambientali non può superare:

G_2_04080: Ai sensi dell'art. 19, co. 1, lett. C, DM 120/14, il mancato rispetto della normativa in materia di rapporti di lavoro e di protezione sociale comporta:

Materia: 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014

Domande aggiunte:

G_3_04088: In caso di assenza della iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006, il soggetto responsabile può essere punito ai sensi dell'art. 256 del d.lgs. n. 152 del 2006, "attività di gestione di rifiuti non autorizzata":

G_3_04082: Ai sensi dell'art. 8 del D.M. n. 120 del 2014, sono tenuti alla iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali come categoria 3-bis "distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65"?

Domande modificate nell'aggiornamento del **17/07/2018** rispetto all'aggiornamento precedente del **11/07/2018**.

Materia: 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea

Domande aggiunte:

G_1_04028: Può costituire un “rifiuto”:

Materia: 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico

Domande aggiunte:

G_2_04030: Il Responsabile Tecnico deve avere:

G_2_04031: Le imprese e gli enti che fanno richiesta di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali nelle categorie ordinarie:

G_2_04032: In assenza della nomina di un Responsabile Tecnico, ove questo sia previsto, la domanda di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali presentata da imprese ed enti è considerata:

G_2_04033: La certificazione dello stato e della qualità delle attrezzature richieste per l'attività di bonifica dei siti contenenti amianto è effettuata:

Materia: 3. Compiti ed adempimenti dell’Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014

Domande aggiunte:

G_3_04035: Le imprese e gli enti iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali nelle categorie ordinarie sono tenuti a rinnovare l'iscrizione ogni cinque anni, a decorrere dalla data di efficacia dell'iscrizione:

G_3_04036: Ai sensi del decreto 3 giugno 2014, n. 120, l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali nelle categorie ordinarie:

Domande modificate nell'aggiornamento del **11/07/2018** rispetto all'aggiornamento precedente del **28/05/2018**.

Domande modificate nell'aggiornamento del **28/05/2018** rispetto all'aggiornamento precedente del **01/07/2017**.